MISURA: 124 - COOPERAZIONE PER LO SVILUPPO DI NUOVI PRODOTTI, PROCESSI E TECNOLOGIE NEL SETTORE AGRICOLO, ALIMENTARE E FORESTALE

AZIONE : SINGOLA

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Anche nel settore agricolo, agroalimentare e forestale le aziende avvertono la necessità di introdurre innovazione a livello di organizzazione interna e nell'ambito di segmenti sempre più ampi della filiera produttiva. La realizzazione di progetti di innovazione attraverso la cooperazione tra imprese, Enti di ricerca e Università, può rappresentare lo strumento per promuovere l'innovazione lungo le filiere, anche assicurando positive esternalità ambientali a seguito dell'introduzione di strategie innovative ed ecocompatibili a livello di imprese agricole.

La misura interessa, in generale,il settore agricolo, agroalimentare e forestale e viene attivata, con il presente Bando, in forma di Progetto Individuale.

L'azione intende promuovere la cooperazione tra produttori primari l'industria di trasformazione e il mondo della ricerca per lo sviluppo di progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale.

1.2 - Obiettivi

a. Rafforzare i rapporti tra imprese del settore primario, industria di trasformazione e mondo della ricerca

b. Promuovere l'innovazione tecnologica

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'applicazione della misura è prevista sull'intero territorio regionale.

1.4 - Ambito operativo

I progetti potranno riguardare i seguenti settori produttivi: Grandi colture, Lattiero-caseario, Carne, Vitivinicolo-oleicolo, del Florovivaismo, Forestazione.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

2.1.1 Consorzi e società consortili a capitale privato e senza fini di lucro, convenzionati con Enti di ricerca pubblici e/o privati contraddistinti da particolare qualificazione e professionalità, e costituiti da tutti i soggetti di seguito elencati:

- imprese di produttori primari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile (e/o loro associazioni)
- imprese dell'industria di trasformazione

2.1.2 Società consortili a capitale misto pubblico-privato senza fini di lucro e associazioni temporanee (già costituite o meno) formate da tutti i soggetti di seguito elencati:

- imprese di produttori primari (e/o loro associazioni)

- imprese dell'industria di trasformazione
- Enti ricompresi fra Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, AZIENDA REGIONALE VENETO AGRICOLTURA, Enti pubblici territoriali nonché altri Enti, anche privati, aventi come scopo statutario principale l'esercizio di attività rivolta alla ricerca e all'innovazione tecnologica

Ai fini della costituzione dell'associazione temporanea, i partecipanti al progetto devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, mandatario,,il quale presenterà la domanda-relativa al progetto in nome e per conto dei soggetti partecipanti (mandanti) e assumerà la funzione di coordinamento generale.
Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata che dovrà essere sottoscritta entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione del progetto. La relativa procura è conferita al legale rappresentante del soggetto mandatario.

Al soggetto mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti mandanti nei confronti dell'organismo pagatore regionale per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dalla realizzazione del progetto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. L'organismo pagatore tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai soggetti mandanti.

Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione dei soggetti riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

All'interno dell'atto costitutivo dell'associazione temporanea od in un documento ad esso allegato vengono individuati gli impegni e le responsabilità reciproche per quanto concerne lo svolgimento delle attività specificatamente risultanti dal Progetto approvato.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Soggetti beneficiari, con le caratteristiche di cui al punto 2.1, operanti nell'ambito dei settori produttivi delle Grandi colture, del Lattiero-caseario, della Carne, del Vitivinicolo-oleicolo, del Tabacco, del Florovivaismo e della Forestazione.
L'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura (AVEPA), cura la verifica dei criteri di ammissibilità.
Le domande giudicate ammissibili sono sottoposte al processo di valutazione per la selezione.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 - Tipo di interventi

3.1.1 Interventi

- progetti mirati che favoriscano lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale
- progetti di sviluppo precompetitivo.

3.1.2 Spese ammissibili

Le spese ammissibili, coerenti con gli obiettivi e le finalità della misura, riguardano i costi sostenuti per la cooperazione, in termini di investimenti materiali e/o immateriali, con riferimento, in via indicativa, alle seguenti tipologie:

a. materiali e attrezzature tecnico-scientifiche
b. acquisto di brevetti, software e licenze
c. lavorazioni esterne, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi

d. consulenze esterne qualificate per la realizzazione dell'intervento

e. spese per la diffusione dei risultati del progetto

f. spese di personale

g. materiale di consumo

h. spese generali

Al fine di evitare eventuali duplicazioni dei costi ammissibili con conseguente sovracompensazione, i soggetti partecipanti a più progetti dovranno imputare e rendicontare analiticamente ciascuna spesa per ciascun progetto. La Commissione di valutazione provvederà a dichiarare non ammissibili a finanziamento gli eventuali costi duplicati.

Il contributo concesso è riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse direttamente allo sviluppo del Progetto, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività di produzione o di servizio svolta dalle imprese.

Per quanto riguarda le prestazioni in natura in attività di ricerca o professionali, o in prestazioni volontarie non retribuite, si applicano le disposizioni previste all'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) 1974/2006, così come indicato nell'Allegato A alla DGR n. 199/2008 - Indirizzi procedurali - al capitolo 5.3.1 "Investimenti in natura". reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it

3.2 - Limiti e condizioni

Per sviluppo precompetitivo si intende la concretizzazione dei risultati delle attività di ricerca in un piano, un progetto o un disegno relativo a prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati, migliorati, nella fase precedente alla immissione sul mercato, compresa la creazione di prototipi.

Gli interventi riguardano le operazioni preliminari, incluso lo sviluppo e il collaudo di progetti, prodotti, servizi, processi o tecnologie e gli investimenti materiali e/o immateriali relativi alla cooperazione, sostenuti prima dell'utilizzo ai fini commerciali dei prodotti, processi e tecnologie di recente sviluppo.

Sono comunque escluse le spese relative a beni usati, utenze e spese per garanzie, manutenzioni e similari.

Le consulenze esterne dovranno essere specifiche e strategiche ai fini della realizzazione dell'intervento e caratterizzate da un contenuto altamente specialistico.

3.3 - Norme obbligatorie (art.26, punto 2, comma c del Reg. (CE) 1975/2006)

Decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 (Attuazione delle direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro) e sue successive modifiche e integrazioni.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

In considerazione della necessità di garantire il finanziamento dei progetti di cooperazione riguardanti sia il settore agroalimentare che il settore forestale, si prevede di assegnare l'importo complessivo messo a bando pari a € 1.200.000,00 con due graduatorie distinte per settore secondo la seguente ripartizione:

- euro 1.000.000,00 per progetti di cooperazione riguardanti il settore agricolo e agroalimentare
- euro 200.000,00 per progetti di cooperazione riguardanti il settore forestale

Nel caso in cui le risorse assegnate secondo i criteri di cui sopra non venissero interamente attribuite, all'atto dell'approvazione delle graduatorie potrà essere effettuata la compensazione nei confronti dell'altra graduatoria.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

E' previsto un contributo in conto capitale del 50% delle spese ammesse, per un importo massimo di contributo pari a euro 200.000,00 per progetto.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

L'importo di spesa ammesso a finanziamento non può essere inferiore ad euro 100.000,00.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

I progetti finanziati potranno avere una durata massima di 30 mesi dalla data di approvazione della graduatoria

4.5. - Acconti

Ai fini della concessione dell'acconto si rimanda a quanto previsto nel documento indirizzi procedurali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

Una volta verificata l'ammissibilità delle domande presentate da parte di AVEPA, la Regione del Veneto valuta l'idoneità delle singole proposte progettuali. A tal fine viene costituita una Commissione composta da due esperti esterni indipendenti, dal Dirigente Regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura o un suo delegato di qualifica dirigenziale con funzione di Presidente, da un dipendente di qualifica D o superiore, scelto tra il personale in servizio presso il Settore Primario. Assiste la Commissione un funzionario regionale, di qualifica C o superiore, con funzione di segretario.

La Commissione viene nominata con Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura. Con lo stesso decreto viene approvato il Regolamento di funzionamento della Commissione. I due valutatori esterni indipendenti vengono individuati, nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

La valutazione dei progetti si effettua in base ad una serie di elementi standard che contraddistinguono la struttura di un progetto-tipo.

La valutazione del contenuto dei diversi progetti avviene pertanto per mezzo di uno schema unico, predisposto al fine di rendere comparabile il merito di ciascun elemento caratteristico delle differenti proposte.

Attraverso l'esame di tali elementi, si individuano i progetti che assicurano:

- un buon contenuto tecnico, in termini di innovazione e in termini di rapporto costi/benefici;
- una efficace diffusione dei risultati, anche tramite le attività di collaudo dell'innovazione, informazione e divulgazione;
- una corretta gestione organizzativa ed amministrativa.

Gli elementi individuati che compongono lo "Schema di Progetto" sono 12, raggruppati nelle seguenti 5 Sezioni: A) Validità tecnico-scientifica del progetto; B) Organizzazione e gestione delle attività; C) Trasferimento dell'innovazione; D) Competenze e capacità dei proponenti; E) Congruità del piano finanziario.

Le diverse Sezioni sono ponderate in modo differente, a seconda dell'importanza che si attribuisce ai relativi elementi.

Sezione A) Validità tecnico-scientifica del progetto

- Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)
- Obiettivi e benefici (4)
- Piano di attività e metodologie d'indagine (5)

Sezione B) Organizzazione e gestione delle attività

- Tempistica di svolgimento delle attività (6)
- Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)

Sezione C) Trasferimento dell'innovazione

- Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (8)
- Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)

Sezione D) Competenze e capacità dei proponenti

- Istituzioni e personale (10)
- Partner (11)
- Organizzazione della partnership (12)

Sezione E) Congruità del piano finanziario

- Risorse e cofinanziamento (13)
- Analisi costi/benefici (14)

Il numero riportato tra parentesi fa riferimento alla descrizione delle singole schede dello "Schema di Progetto" (allegato tecnico 1).

La valutazione dei punti A), B), C) e E) avviene in maniera anonima e viene effettuata dai membri esterni della Commissione. Il giudizio di idoneità sulla congruità del piano finanziario assolve tra l'altro alla funzione di verifica prevista dall'articolo 54 del Reg. (CE) n. 1974/2004.

La valutazione del punto D) avviene in una sessione collegiale della Commissione riunita al completo e riguarderà i progetti che nelle sezioni A, B, C ed E avranno ottenuto una valutazione complessiva minima pari a 40 punti, in quanto la valutazione della medesima sezione risulta ininfluente per il raggiungimento dell'idoneità.

A ciascun elemento del progetto verrà assegnato dai membri della Commissione un voto su una scala da 0 a 6, adottando la seguente corrispondenza tra voto e giudizio verbale:

6 - Ottimo

5 - Buono

4 - Discreto

3 - Sufficiente

2 - Mediocre

1 - Scarso

0 - Non valutabile

Il voto è assegnato a ciascuno dei 12 elementi del progetto, sulla base della comprensibilità dei contenuti tecnici, e in base all'adeguatezza di contenuto e forma allo "Schema di Progetto" (allegato tecnico 1).

In funzione degli obiettivi previsti dal bando e, di conseguenza, della diversa importanza assegnata a ciascuna Sezione, si utilizza per ogni elemento caratteristico un parametro di correzione, che serve a rapportare il valore del voto di ciascun elemento così ponderato al merito complessivo del progetto.

Il punteggio finale è determinato dalla somma dei voti attribuiti a ciascun elemento, una volta corretti dallo specifico parametro. La "Scheda di valutazione delle proposte progettuali" è riportata nell'allegato tecnico 2.

Un progetto è considerato **idoneo** se ottiene un punteggio pari almeno a 60 punti totali.

Non sono ammessi ricorsi, reclami, richieste di riesame, né altre forme di impugnativa nei confronti degli esiti della valutazione della Commissione.

5.1 - Priorità e punteggi

In aggiunta al punteggio derivante dalla procedura di valutazione sopra riportata, e solo per i progetti risultati idonei, concorrono alla determinazione della graduatoria i punteggi collegati ai seguenti elementi di priorità:

Graduatoria area agroalimentare

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti che affrontano problematiche connesse all'applicazione della direttiva "nitrati" (in riferimento ai settori produttivi lattiero-caseario e della carne)	argomento	5
Progetti con l'obiettivo di favorire l'utilizzo in ambito aziendale di energia da fonti rinnovabili prodotta nelle aziende agricole	argomento	3

Graduatoria area forestale

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Progetti con l'obiettivo di favorire utilizzo delle biomasse forestali a fini energetici	argomento	5

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

Graduatoria area agroalimentare

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
Progetti di cooperazione presentati da AT	Natura giuridica del proponente

Graduatoria area forestale

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore
Progetti di cooperazione presentati da AT	Natura giuridica del proponente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Presentazione della domanda

La domanda di aiuto deve essere presentata da parte del rappresentante legale dei soggetti richiedenti, che nel caso di AT è il rappresentante legale del soggetto mandatario coordinatore, entro i termini stabiliti dal presente bando, completa della seguente documentazione, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA:

1) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;

2) scheda richiesta punteggio di priorità (contenuta nel modello di domanda);

3) dichiarazione specifica di misura (contenuta nel modello di domanda) attestante il rispetto delle norme applicabili allo specifico investimento oggetto della domanda (art. 26, punto 2, comma c del Reg. (CE) n. 1975/2006);

4) documentazione comprovante il punteggio di priorità richiesto;

5) a) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.1:
   i. l'elenco dei consorziati/soci
   ii. lettere d'intenti fra i soggetti che si convenzioneranno
   iii. dichiarazione di precedenti esperienze di studio, ricerca e sperimentazione nello specifico settore per il quale viene presentata la proposta progettuale da parte degli Enti di ricerca

   b) nel caso di soggetti beneficiari di cui al punto 2.1.2:
   i. l'elenco dei consorziati/soci
   ii. lettere di intenti fra i componenti le associazioni temporanee non ancora costituite,
   iii. regolamento interno che regola i rapporti tra i vari soggetti partecipanti, impegni e responsabilità per la corretta realizzazione del progetto di cooperazione
   iv. statuto attestante l'attività di ricerca come scopo principale (non necessario per Università, CNR, ENEA, INEA, CRA, Azienda Regionale Veneto Agricoltura).

6) schema di progetto in forma cartacea e su supporto informatico;

7) tre preventivi analitici per ogni attrezzatura e/o macchinario oggetto di domanda, con quadro di raffronto e relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido;

8) tre preventivi analitici per ogni servizio e consulenza previsti; le tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (ad esempio, elenco delle attività eseguite, curricula delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (ad esempio, piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione, ecc) e sui costi di realizzazione. Allegata a tale documentazione vi sarà il quadro di raffronto e la relazione, sottoscritta dal tecnico e dal richiedente, illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido (per il dettaglio si rimanda agli indirizzi procedurali all. A alla DGR 199 del 12 febbraio 2008.

9) dichiarazione di tutti i soggetti privati , mandatario o mandante, dei contributi già percepiti nei tre anni precedenti, ai fini delle limitazioni previste dal "*de minimis*".

I documenti indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
La documentazione di cui al punto 5b iii) (nel caso di AT non ancora costituite) se non presente in allegato alla domanda potrà avvenire anche successivamente alla presentazione della domanda stessa, ma comunque

entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUR del decreto di finanziabilità, secondo le modalità previste nel documento di indirizzi procedurali e la modulistica adottata da AVEPA, inoltrando la seguente documentazione:

1. Atto costitutivo dell'ATI con autenticazione notarile
2. Regolamento interno dell'AT

Contemporaneamente all'invio della comunicazione di ricevibilità della domanda da parte di AVEPA, la medesima invia per via informatica alla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura l'elenco e copia dei progetti ricevibili e relativa documentazione. .

La Direzione regionale, sulla base dei settori oggetto di domanda, avvia le procedure per la designazione dei due valutatori esterni indipendenti da individuare tra gli esperti compresi nell'Albo di cui al DM n. 120 del 24 marzo 2004 e successivi aggiornamenti o in altri Albi regionali regolarmente istituiti.

Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissibilità delle domande da parte di AVEPA, acquisita agli atti dalla Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura la dichiarazione di assenza di conflitti di interesse da parte dei commissari designati, la Giunta regionale, individua con apposita deliberazione le due figure esperte in materia di ricerca sul sistema agricolo, componenti esterni della Commissione di valutazione.

Entro 10 giorni dalla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Amministrazione regionale, ai sensi del comma 18 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Dirigente regionale nomina con proprio decreto la Commissione di valutazione, dandone contestuale comunicazione ad AVEPA.

Entro 5 giorni dalla data di nomina della Commissione, copia dei progetti resi anonimi vengono inviati per via telematica ai due valutatori esterni indipendenti, che hanno 30 giorni di tempo per esprimere il loro giudizio di idoneità.

Una volta ricevuti le valutazioni dei progetti, il Dirigente della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura, entro i 30 giorni successivi, convoca in sessione collegiale la Commissione al completo per la valutazione di idoneità della parte dei progetti relativa alle "Competenze e capacità dei proponenti".

La graduatoria dei progetti idonei e l'elenco di quelli non idonei con relative motivazioni vengono comunicati ad AVEPA da parte della Direzione regionale Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura.

6.2 - Rendicontazione

Ai fini della rendicontazione il beneficiario dovrà presentare, entro 60 giorni dal termine del Progetto, la documentazione prevista nel documento di indirizzi procedurali, nonché:

1. relazione finale di sintesi illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto.

   La relazione dovrà essere :

   - formata da massimo 25.000 caratteri completa di eventuali foto e grafici;
   - utile sia ad evidenziare i risultati conseguiti sia a fini divulgativi ;
   - riassunta con un *abstract* di massimo 4.000 caratteri e contenente titolo, motivazioni, metodologia di raccolta dati, risultati; redatto in italiano ed in inglese;
   - predisposta in forma scritta e digitale;
2. Relazione finale completa, illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti nel corso del progetto da consegnare assieme alla rendicontazione finanziaria. La relazione sarà:
   - utile ad evidenziare i risultati conseguiti;

- caratterizzata dall'indicazione dei riferimenti rispetto alle azioni e sotto-azioni previste dal Progetto; contenente titolo, parole chiave, motivazioni ed obiettivi, metodologia di raccolta dati, risultati, conclusioni e proposte;
- predisposta in forma scritta e digitale.

3. scheda monitoraggio finale
4. Standard per la rendicontazione

Il rendiconto analitico delle spese sostenute dovrà essere redatto in base alle voci di spesa indicate nel preventivo del progetto approvato che devono essere tutte adeguatamente documentate.

Per ciascuna categoria di spesa (materiale di consumo, materiali e attrezzature tecnico-scientifiche ecc.) deve essere compilato un elenco in ordine cronologico, recante gli estremi delle fatture e/o ricevute fiscali.

<u>Documenti giustificativi di spesa da presentare a supporto dell'importo rendicontato</u>

- personale a): copia contratto, cedolino paga, ricevuta, ecc.;
- personale b): copia cedolino paga e *time sheet* mensile, a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza riportante: nome del dipendente, qualifica, ore lavorate sul progetto, codice progetto, mese di riferimento, firma del dipendente;
- materiale di consumo, servizi e consulenze tecniche scientifiche, materiale durevole e spese generali: copia fatture;
- viaggi e trasferte: copia fatture, ricevute e dichiarazione a firma del rappresentante legale della struttura di appartenenza relativa ai rimborsi chilometrici;

A ciascuna spesa deve inoltre essere allegato il documento attestante l'avvenuto pagamento (mandati di pagamento, bonifici, ricevute, ecc.).

<u>Documenti giustificativi di pagamento da allegare attestanti l'avvenuto pagamento</u>

A seconda della natura della spesa, sono:

- documenti attestanti il pagamento delle ritenute e dei contributi (p.e. Mod. F24), integrati dall'attestazione dell'importo imputabile al progetto;
- estratto conto bancario attestante l'effettivo e definitivo pagamento dei bonifici;
- mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere (nel caso di Partner di natura pubblica o assimilabile).
-

AVEPA avrà cura di predisporre e inviare ad ogni singolo beneficiario, la modulistica e le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

Numero delle iniziative di cooperazione sovvenzionate (suddivise per settore coinvolto)	n.

8. ALLEGATI TECNICI

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario (dal punto 3 al punto 9 e nei punti 13 e 14), pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

Avendo preso completa conoscenza dei criteri con cui viene eseguita la valutazione dei progetti e definito puntualmente il ruolo di tutti i partner, interessati, fornitori, sponsor (definizioni al punto 11) nonché le diverse fasi temporali in cui si svolge l'attività di ricerca, il responsabile-coordinatore redige il progetto illustrando le modalità di realizzazione delle attività dei singoli partecipanti attraverso la compilazione di un modello standard (allegato tecnico 1) di seguito riportato.

(allegato tecnico 1)

SCHEMA DI PROGETTO

Ente Proponente		Cod. Progetto

1.1. Titolo Progetto	

1.2. Acronimo Progetto	

1.3. Durata (mesi)		**(a partire da)**	

1.4. Risorse complessivamente necessarie			
Categorie di costo**:**	Mesi/uomo	Costo totale	Finanziamento richiesto
Personale			
Materiale durevole			
Materiale di consumo			
Servizi e consulenze			
Spese generali			
Totale			

Importi espressi in Euro

1.5. Risorse complementari	Risorse interne delle Istituzioni partecipanti	Altre fonti di finanziamento	**Totale**

1.6. Sintesi (massimo 500 caratteri)	

1.7. Parole chiave	

Acronimo del progetto	

2. Riassunto (massimo 2000 caratteri)

AVVERTENZA: ***Nella compilazione delle sezioni del formulario dal punto 3 al punto 9, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.***

Acronimo del progetto	

3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (massimo 2000 caratteri)

Acronimo del progetto	

4. Obiettivi e benefici (massimo 1500 caratteri)

Acronimo del progetto	

5. Piano di attività e metodologie d'indagine

5.1. Descrizione generale (massimo 3000 caratteri)

Acronimo del progetto	

5.2. Descrizione delle attività (massimo 2500 caratteri)

Acronimo del progetto	

6. Tempistica di svolgimento delle attività (diagramma di GANTT)

MESE **ATTIVITÀ**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**
1.																														
2.																														
3.																														
4.																														
5.																														
6.																														
7.																														
8.																														
9.																														
10.																														
11.																														

Acronimo del progetto	

7. Valutazione attività: sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (massimo 1500 caratteri)

8. Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione (massimo 1500 caratteri)

Acronimo del progetto	

9. Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (massimo 1500 caratteri)

Acronimo del progetto	

10. Istituzioni e personale

10.1. Ente proponente			
			Codice **R**
C.F. / P. IVA	Legale Rappresentante		
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

10.2. Responsabile-Coordinatore		
Codice **R1**	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email

Curriculum professionale

Acronimo del progetto	

10.3. Personale: Ente proponente

Codice **R**	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice **R**	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice **R**	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Acronimo del progetto	

11 Partner, Sponsor, Interessati, Fornitori

11.1. Anagrafica: Partner (P), Sponsor (S), Interessato (I), Fornitore (F)

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA	Legale Rappresentante		
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA	Legale Rappresentante		
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA	Legale Rappresentante		
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Denominazione			Codice
C.F./P.IVA	Legale Rappresentante		
Via			n.
Comune		CAP	Prov.
Telefono	Fax	Email	

Acronimo del progetto	

11.2. Personale

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Codice	Nome	Cognome
Luogo di nascita	Data di nascita	
Qualifica	Codice fiscale	
Telefono	Fax	Email
Curriculum professionale		

Acronimo del progetto	

12. Organizzazione della partnership

12.1. Rapporti e coordinamento (massimo 1000 caratteri)

12.2. Matrice delle responsabilità (massimo 1000 caratteri)

AVVERTENZA: ***Nella compilazione delle sezioni del formulario nei punti 13 e 14, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.***

Acronimo del progetto	

13. Risorse e cofinanziamento

13.1 a. Personale: Ente proponente (in giornate sulla base di 210 gg/anno)

Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	**Numero giornate lavorative per anno**	**Costo giornaliero**	**Numero di giorni lavorati nel programma**	**Costi Eleggibili**
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

13.1 b. Personale: Codice (in giornate sulla base di 210 gg/anno)

Categoria		A	B	C = A / B	D	E = C X D
		Costi annuali	**Numero giornate lavorative per anno**	**Costo giornaliero**	**Numero di giorni lavorati nel programma**	**Costi Eleggibili**
Tempo Indeterminato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Tempo Determinato	Ricercatori					
	Tecnici					
	Impiegati Amministrativi					
	Operai					
Totale						

Se necessario aggiungere altre tabelle 13.1 b relative ai vari partner partecipanti al programma

Acronimo del progetto	

13.2a. Costi: Ente proponente			**Codice R**
Categoria di costo	**Totale**	**% sul progetto**	**Finanziamento Richiesto**
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

N.B. La voce “Servizi e Consulenze” non comprende i costi per partner

13.2b. Costi:			**Codice**
Categoria di costo	**Totale**	**% sul progetto**	**Finanziamento richiesto**
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

13.2c. Costi:			**Codice**
Categoria di costo	**Totale**	**% sul progetto**	**Finanziamento richiesto**
Personale		.%	
Materiale durevole		.%	
Materiale di consumo		.%	
Servizi e consulenze		.%	
Spese generali		.%	
TOTALE			

Acronimo del progetto	

13.3. Materiale durevole

Denominazione						
Istituzione acquirente	Codice					
Motivazione						
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)			% d'utilizzo	
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto			

Denominazione						
Istituzione acquirente	Codice					
Motivazione						
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)			% d'utilizzo	
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto			

Denominazione						
Istituzione acquirente	Codice					
Motivazione						
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)			% d'utilizzo	
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto			

Denominazione						
Istituzione acquirente	Codice					
Motivazione						
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)			% d'utilizzo	
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto			

Denominazione						
Istituzione acquirente	Codice					
Motivazione						
Vita utile (mesi)		Uso nel progetto (mesi)			% d'utilizzo	
Importo (IVA compresa):	totale		addebitato al progetto			

Acronimo del progetto	

14. Analisi costi/benefici (massimo 1500 caratteri)

GUIDA ALLA REDAZIONE DEL PROGETTO

SCHEMA DI PROGETTO

Schede per la preparazione delle proposte progettuali:

1.1. Titolo del progetto

Non più lungo di una riga e concepito in modo da indicare chiaramente l'oggetto del lavoro ed evitando termini eccessivamente specialistici, tale da consentirne la lettura e la comprensione a persone esterne al mondo scientifico.

1.2. Acronimo del progetto

Può essere una sigla derivata dalle iniziali di alcune parole del titolo del progetto, oppure una singola parola, oppure una combinazione di parti di parole; ha esclusivamente funzione di riferimento mnemonico rapido al progetto per uso esclusivamente interno.

1.3. Durata

Riportare in mesi la durata prevista del progetto e il momento in cui si prevede di iniziare i lavori.

1.4. Risorse complessivamente necessarie

Tabella riassuntiva dei dati relativi all'intero progetto, da completare successivamente alla definizione delle parti specifiche.

1.5. Risorse complementari

Indicare i costi del progetto di cui non si chiede il finanziamento e che sono a carico del soggetto proponente e/o dei partner e sponsor. La cifra indicata deve corrispondere alla differenza tra il costo totale del progetto e il finanziamento richiesto.

1.6. Sintesi

La sintesi deve rendere immediata la comprensione dell'intero programma di lavoro attraverso pochi elementi essenziali, in modo particolare per ciò che attiene gli obiettivi del progetto.

1.7. Parole chiave

Riportare 3-4 parole chiave di facile comprensione che facilitino l'individuazione immediata degli argomenti trattati nel progetto.

2. Riassunto

Descrizione del progetto relativamente ad obiettivi e risultati attesi (punto 4), piano di attività, metodologie, descrizione e valutazione dell'attività (punti 5, 6 e 7), trasferibilità e divulgazione dell'innovazione (punti 8 e 9).

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario dal punto 3 al punto 9, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

3. Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni

Descrizione delle attuali conoscenze sull'argomento confortata dalla più recente bibliografia scientifica. Analisi della realtà produttiva del settore oggetto del bando che evidenzi punti di forza e debolezza ed individui le problematiche che necessiterebbero di essere risolte, ancorché parzialmente.

4. Obiettivi e benefici

Definizione delle finalità, tecnicamente realizzabili ed in risposta a reali esigenze degli utenti coinvolti, che favoriscano un concreto miglioramento rispetto allo stato dell'arte esposto, esplicitando chiaramente il modo in cui ciò avverrà. Gli obiettivi devono essere espressi in forma concreta e possibilmente in forma di elenco

in modo tale da consentire una inequivocabile valutazione del loro conseguimento. E' necessaria l'individuazione quanti-qualitativa dei beneficiari descrivendo gli elementi e le metodologie di valutazione di vantaggi e ricadute. Ciò implicherà una esauriente giustificazione dei benefici di tipo scientifico (indicando come le conoscenze acquisite possano rappresentare il punto di partenza per ulteriori progressi scientifici), economico (in termini di competitività delle imprese interessate) e sociale (miglioramento delle condizioni di vita della collettività in termini di occupazione, reddito e qualità del lavoro in agricoltura, mantenimento e miglioramento delle risorse ambientali e sicurezza alimentare). Nell'esposizione dovrà essere dato risalto agli aspetti di innovatività, originalità ed interdisciplinarietà del progetto.

5. Piano di attività e metodologie d'indagine

Proporre, con completezza d'informazioni, una concatenazione logica delle azioni previste rispetto allo stato attuale delle conoscenze in materia, in ambito professionale e bibliografico, che consenta di valutare opportunamente l'adeguatezza dell'approccio metodologico nel raggiungimento degli obiettivi del progetto. Ciò deve consentire una descrizione analitica del progetto e la pianificazione di ogni elemento fornendo una base chiara per la definizione delle responsabilità, dei tempi e dei costi, utili in sede di verifica degli stessi e delle relazioni tra impegno lavorativo e finanziario, risorse disponibili e risultati.

6. Tempistica di svolgimento delle attività

Fasi di svolgimento del progetto e sviluppo temporale delle attività utilizzando il diagramma di GANTT (attività/tempo) che illustra lo sviluppo di una serie di attività nel corso del tempo.

Ad esempio, per definire il tempogramma delle prime attività che possono essere realizzate (1. Ricerca bibliografica: 3 mesi a partire dal 1° mese; 2. Definizione parcelle sperimentali: 1 mese a partire dal 2° mese, ecc.), dovranno essere compilate con un asterisco rispettivamente, le caselle 1, 2, 3 della riga di attività 1. "Ricerca bibliografica", la casella 2 della riga di attività 2. "Definizione parcelle sperimentali", ecc..

7. Valutazione dell'attività

Descrivere i sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità, individuando le variabili e gli indicatori adottati per la valutazione e la verifica del coordinamento generale del progetto, la gestione e lo stato di avanzamento delle singole attività, fasi ed azioni; tempi e modalità di misurazioni intermedie dell'impatto del progetto in funzione di eventuali revisioni delle attività e delle iniziative.

8. Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione

Utilità e ampiezza dello spettro dell'applicazione dei risultati della ricerca e potenzialità della comunicazione; capacità di incidere sulla realtà produttiva e sulla specifica filiera produttiva descrivendo le metodologie che favoriscono l'adozione dell'innovazione e le nuove acquisizioni che si intendono promuovere nelle capacità operative e/o conoscitive dei destinatari.

Indicare i criteri tecnici di cui si deve tenere conto per lo sviluppo di una sperimentazione più puntale e allargata, con il fine di collaudare l'innovazione nelle diverse condizioni ambientali, tecniche, ecc., anche nel caso in cui il soggetto che opererà tale attività sia diverso da quello che ha messo a punto l'innovazione.

9. Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione

Piano delle pubblicazioni scientifiche, tecniche e divulgative, preparazione di materiale didattico, piano di sfruttamento di eventuali brevetti, organizzazione di convegni, corsi di aggiornamento professionale, incontri divulgativi e visite tecniche per la presentazione delle innovazioni, specificandone l'ampiezza divulgativa anche in termini di utenti coinvolti. Anche nel caso in cui il soggetto che opererà tale attività sia diverso da quello che ha messo a punto l'innovazione ed operato il collaudo.

10. Istituzioni e personale

Schede di descrizione dell'ente proponente (punto 10.1; codice R) (nel caso di Associazioni temporanee è il mandatario), del responsabile-coordinatore (punto 10.2; codice R1) e del personale (punto 10.3; indicare codice con lettere dell'ente di appartenenza e numero progressivo). Unitamente alle informazioni anagrafiche riportare i *curricula* professionali del personale coinvolto nel progetto, in termini di titolo di studio,

esperienza professionale acquisita ed attività di ricerca svolta, pubblicazioni scientifiche e divulgative specifiche del settore della ricerca per cui è stato proposto l'bando.

11. Partner, soggetti interessati, fornitori, sponsor

Schede di descrizione (punto 11.1), e del relativo personale (punto 11.2), coinvolti nel progetto. Indicare il codice di riferimento determinato da lettera: P (partner), S (soggetto interessato), F (fornitore), I (interessato) e numero progressivo nel caso di più soggetti per categoria (es. P1, P2,..).

N:B.Definizione dei ruoli che i soggetti coinvolti possono assumere:

- Ente proponente: soggetto responsabile del progetto (mandatario nel caso di AT)
- Partner: soggetto che partecipa alle attività del progetto e cofinanzia il progetto (mandante nel caso di AT).
- Fornitore: soggetto che fornisce una prestazione specifica a seguito della quale rilascia fattura a carico dell'Ente Proponente o dei partner.
- Interessato: soggetto che partecipa alle attività a titolo gratuito.
- Sponsor: soggetto che sponsorizza finanziariamente il progetto, senza partecipare alle attività

.

12. Organizzazione della partnership

Descrizione del rapporto di collaborazione tra i partecipanti alla proposta progettuale, delle ripercussioni positive, della complementarietà e delle sinergie derivanti dall'integrazione delle professionalità dei singoli partecipanti, tra cui le potenzialità di trasferimento dell'innovazione offerte dal coinvolgimento dei partner e degli interessati. Inoltre verranno descritti gli strumenti utilizzati per assicurare una buona comunicazione in seno alla partnership e le modalità di gestione del progetto tali da assicurare il coordinamento, per il rispetto delle scadenze, la verifica dello stato di avanzamento dei lavori, l'esecuzione di azioni correttive in caso di necessità, e la risoluzione dei conflitti e dei problemi di gestione.

Si provvederà quindi ad evidenziare chiaramente l'attribuzione delle responsabilità e dei compiti all'interno del gruppo di ricerca, mediante la predisposizione della matrice di assegnazione delle responsabilità (punto 12.2).

AVVERTENZA: Nella compilazione delle sezioni del formulario nei punti 13 e 14, pena l'esclusione dalla valutazione, si dovranno utilizzare i codici partner individuati nelle sezioni 10 e 11 dello schema progetto e non i nomi estesi dei partner.

13. Risorse e cofinanziamento

13.1 Esplicitare l'allocazione delle risorse umane in dotazione ai singoli soggetti partecipanti al progetto e i relativi costi.

13.2 Esplicitare l'allocazione dei costi per ogni singolo soggetto. Nella voce "Servizi e Consulenze" riferita all'Ente proponente non devono essere incluse le spese per partner in quanto tali costi verranno esplicitati nelle tabelle appropriate che seguono.

13.3 Elencare le attrezzature delle quali si prevede l'acquisto indicando motivazione, uso e costo.

14. Analisi costi/benefici

Descrizione della congruità ed economicità dei costi relativamente agli obiettivi e alla struttura complessiva del progetto.

Deve essere evidenziata la diretta connessione fra i costi sostenuti e la migliore soluzione tecnica per ciascuna delle spese effettuate per le quali è disponibile una diversità di scelte.

I benefici ottenibili di ciascuna azione devono essere pertinenti agli obiettivi del progetto ed ottenibili per mezzo di un impiego di tempo e di risorse congrui.

Nel progetto si deve indicare la ripartizione dei costi secondo le seguenti voci:

a. Personale
b. Materiale durevole
c. Materiale di consumo
d. Servizi e consulenze
e. Spese generali

a. personale

Questa voce comprende:

a) stipendi e salari (inclusi gli oneri fiscali e previdenziali) per ricercatori, tecnici, altro personale ausiliario, per il tempo impiegato nell'attuazione degli interventi previsti dal progetto;

b) borse di studio e contratti temporanei;

c) spese inerenti missioni effettuate in Italia e all'estero e direttamente imputabili alle iniziative in oggetto ed appartenenti essenzialmente alle seguenti tipologie: spese per percorsi in auto (chilometriche), pedaggi autostradali, biglietti aerei e ferroviari, spese per vitto e per pernottamenti. I costi per percorrenze chilometriche effettuate in auto sono rimborsati, nel caso di utilizzo di mezzo proprio, in misura pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde in vigore il primo giorno del mese. Sono altresì ammesse le spese relative a viaggi eseguiti con altri mezzi pubblici, nonché pagamenti di parcheggi qualora opportunamente documentati;

b. materiale durevole

Per materiali e attrezzature tecnico-scientifiche si intende il materiale acquistato (macchinari, attrezzature di campagna e di laboratorio, attrezzature informatiche) che presenti almeno una delle seguenti caratteristiche:

a) abbia durata prevista non inferiore alla durata dei lavori del progetto approvato;

b) rientri nell'inventario del materiale durevole del titolare del progetto;

c) sia considerato come bene d'investimento o come cespite in conto capitale nella prassi contabile del titolare del progetto.

Le spese del materiale durevole sono considerate imputabili a condizione che non vengano incluse sotto forma di ammortamento od altro nel calcolo delle spese generali; esse vengono di regola rimborsate in un'unica soluzione.

Ai fini del calcolo delle spese per materiale durevole, la durata media del predetto materiale è considerata di tre anni per le apparecchiature informatiche il cui prezzo d'acquisto non superi i 10.000 euro, e di cinque anni per restante materiale. È considerata imputabile solo la percentuale di spesa relativa all'uso del materiale ai fini specifici del progetto, quale risulta dal rapporto intercorrente tra il periodo di durata del progetto dopo la consegna del materiale e la durata media di quest'ultimo.

L'acquisto di materiale usato non è considerato ammissibile.

c. servizi e consulenze

Tale categoria di spesa riguarda i costi necessari per acquisire servizi da soggetti terzi quali, per esempio, consulenze specialistiche e collaborazioni professionali (sia occasionali che coordinate e continuative), manodopera agricola contoterzi, divulgazione, editing e pubblicazione;

d. materiale di consumo

Si intendono i beni che esauriscono la loro funzione nell'ambito del loro utilizzo. Sono ammesse le principali categorie di spese necessarie per le attività di sperimentazione, dimostrazione e collaudo quali, per esempio, spese per colture, spese per allevamenti, spese per macchine agricole, spese per laboratori e serre, materiali e stampi per la realizzazione di prototipi.

e. spese generali

Sono consentite tutte quelle spese in categorie di costi ben identificabili che sono funzionali, necessarie ed aggiuntive alle ordinarie attività, direttamente imputabili all'attività riguardante il progetto. Appartengono a tale categoria le seguenti spese: amministrazione e segreteria, manutenzione, telefoniche, di illuminazione e forza motrice, materiale uso ufficio, postali, di riscaldamento, condizionamento e pulizia uffici, assicurazione degli immobili, delle attrezzature e RC, acquisto di brevetti, software e licenze. Tali spese sono comunque ammissibili nel limite massimo del 10% del totale, solamente se i costi sono calcolati con metodi basati su elementi oggettivi, che possono essere provati e verificati, e che possono essere accettati in sede di esame della documentazione contabile presentata a rendiconto della spesa. Valutazioni soggettive o arbitrarie non sono accettabili.

(**allegato tecnico 2**)

SCHEDA DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI

Acronimo del progetto	

A) Validità tecnico scientifica del progetto

punti 45	Voto **V**	**Peso parametro P**	Punti **(V x P/6)**
Stato dell'arte e analisi dei fabbisogni (3)		**15**	
Obiettivi e benefici (4)		**20**	
Piano di attività e metodologie d'indagine (5)		**10**	

B) Valutazione dell'attività

punti 10	Voto **V**	**Peso parametro P**	Punti **(V x P/6)**
Tempistica di svolgimento delle attività (6)		**5**	
Sistemi di monitoraggio e strumenti di certificazione della qualità (7)		**5**	

C) Modalità di collaudo, trasferibilità dell'innovazione

punti 15	Voto **V**	**Peso parametro P**	Punti **(V x P/6)**
Modalità di collaudo e trasferibilità dell'innovazione (8)		**10**	
Iniziative di informazione e divulgazione dell'innovazione (9)		**5**	

D) Competenze e capacità dei proponenti

punti 20	Voto **V**	**Peso Parametro P**	Punti **(V x P/6)**
Istituzioni e personale (10)		**10**	
Partner (11)		**5**	
Organizzazione della partnership (12)		**5**	

E) Congruità di risorse e piano finanziario

punti 10	Voto **V**	**Peso parametro P**	Punti **(V x P/6)**
Risorse e cofinanziamento (13)		**5**	
Analisi costi/benefici (14)		**5**	

Firma del componente della commissione

(Esperto) _____

_____

MISURA/SOTTOMISURA : 125- INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA
AZIONE : **1 - Viabilità infrastrutturale**

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1. - Descrizione generale

Il recupero del patrimonio silvicolo nel suo complesso risulta uno dei fattori essenziali su cui puntare per migliorare le prestazioni produttive e ambientali del territorio.
Gli interventi infrastrutturali in argomento si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare nel complesso le condizioni di accesso ai singoli fondi, purché pianificati e realizzati a livello comunale

1.2. - Obiettivi

L'obiettivo prioritario è quello di garantire l'accesso alle proprietà silvo-pastorali mediante la costruzione e la manutenzione straordinaria delle reti viarie sovraziendali di carattere infrastrutturale, al fine di contrastare l'abbandono delle attività silvicole e malghive che ha caratterizzato negli ultimi anni le aree poco servite.
Per infrastruttura viaria si intende l'intervento a servizio di più unità colturali o proprietà diverse.
L'intervento mantiene il carattere di infrastrutturalità anche se interessa una sola proprietà purchè sia comunale e abbia le caratteristiche di interesse territoriale vasto , cioè, data l'ampiezza della proprietà e delle superfici forestali interessate, la viabilità assume funzione di collegamento di porzioni territoriali importanti (es: dal fondovalle al crinale, dai boschi ai pascoli, versanti o posti e comprese isolate ecc.).

1.3. - Ambito territoriale

La misura si applica alle sole zone montane (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a) Amministrazioni comunali singole.

2.2 – Criteri di ammissibilità

Le domande possono essere presentate singolarmente o inserite in Progetti Integrati di Filiera Forestale (PIFF).

Il richiedente può accedere agli aiuti previsti solo se l'intervento ricade nel comune censuario di riferimento o di proprietà del richiedente.
Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.

Il richiedente costituirà uno specifico fascicolo aziendale, attribuendo al medesimo, con "consistenza zero" i mappali degli altri soggetti convenzionati diversi dal richiedente.

Il richiedente, indipendentemente dalla localizzazione dell'intervento, deve essere titolare di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure deve produrre una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali capillari in relazione alla densità del sistema viario comunale esistente.
E' ammessa una sola domanda per Comune e per bando.
Il richiedente dovrà produrre il censimento della viabilità silvopastorale comunale di servizio che sarà successivamente trasmesso da AVEPA alla Amministrazione Forestale regionale. Il censimento prodotto dal comune dovrà essere compatibile con il piano della viabilità silvopastorale della Comunità montana di riferimento e pertanto sarà trasmesso preventivamente alla CM che si esprimerà in merito.

Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992. (vedi punto 3.2). Mentre il parere della Comunità montana sulla realizzazione del censimento dovrà essere presentato contestualmente alle autorizzazioni.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI / IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi / Impegni previsti

3.1.1. – Interventi

a) costruzione di nuove strade forestali comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
b) manutenzione straordinaria della viabilità esistente comprese tutte le opere e manufatti connessi direttamente all'intervento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti;
c) realizzazione di interventi straordinari di consolidamento della sede stradale e depolverizzazione, comprese le stabilizzazioni della sede e del manto stradale con materiali naturali o eventuali asfaltature nei tratti più pendenti o meno stabili

3.1.2 – Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili tutte le spese sostenute dal richiedente per lavori, acquisti e spese generali (onorari di progettazione, direzione lavori e collaudo tecnico) necessarie alla corretta esecuzione degli interventi ammessi.
La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzari vigenti presso le Camere di Commercio, le Regioni e le Province limitrofe.
Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

A supporto della domanda dovrà essere presentato il progetto esecutivo.
Tutti gli interventi devono essere cantierabili e le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.
Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.
Il finanziamento dell'intervento è subordinato alla preventiva segnalazione alla Comunità Montana competente per territorio ai fini dell'aggiornamento del relativo piano viario e la definizione del regime di transitabilità dell'opera. Ai sensi di quanto definito dalla LR 14/92 come modificata dalla LR 5/00 e sulla base di quanto riportato dalla DGR 3604/06, per la realizzazione o manutenzione straordinaria della viabilità silvopastorale non è richiesta la preventiva inclusione nel Piano della viabilità della Comunità Montana.
Ai fini dell'ammissibilità è sufficiente presentare contestualmente alla domanda di contributo una copia della richiesta di classificazione della strada inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992.
Le strade silvopastorali finanziate potranno essere aperte al traffico veicolare quando si preveda per le stesse una multifunzionalità.
Le manutenzioni straordinarie della viabilità non vengono ammesse a finanziamento se il medesimo tratto viario è già stato oggetto di finanziamento comunitario nei precedenti 5 anni. L'arco temporale dei 5 anni precedenti viene calcolato, con riferimento alla data di pubblicazione dei bandi pubblicati ai sensi della regolamentazione comunitaria, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Per le strade forestali viene stabilito un vincolo di immodificabilità della destinazione d'uso di 7 anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando
L'importo messo a bando è pari a 3.500.000,00 euro (tremilionicinquecentomila euro)

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto
L'aiuto viene concesso nella misura del 90 % della spesa ammissibile.

4.3 – Limiti di intervento e di spesa
La spesa ammissibile potrà variare da un minimo di 40.000,00 € a un massimo di 200.000,00 €.

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione
Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.
.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 – Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	Indicatore	PUNTI
Aree pianificate	1) Interventi inseriti prevalentemente in zone già incluse in piani di assestamento o di riordino forestale (Vedi nota 1)	2,0 punti
Svantaggi altitudinali	2) Svantaggio altitudinale: sopra i 1000 m: tra 1000 e 300 m:(Vedi nota 2)	1,0 punti 0,8 punti
Svantaggi orografici	3) Pendenza media percentuale del comune in cui ricade l'intervento: - dal 26 % al 46% - oltre il 46 %	 1,0 punto 2,0 punti
Tipologia di intervento a minore impatto ambientale	4) Manutenzione straordinaria della viabilità esistente.	1,0 punti
Criteri gestionali legati al contenimento degli impatti ambientali	5) Essere in possesso di un certificato di Gestione Forestale Sostenibile o di Catena di custodia secondo gli standard del PEFC o dell'FSC. (vedi nota 3)	3,0 punti
Aver provveduto all'accertamento e al riordino degli usi civici	6) Aver attivato o concluso la procedura di accertamento (vedi nota 4).	1,0 punti
Strade intercomunali	7) Il punteggio viene attribuito qualora l'intervento riguardi la costruzione o la manutenzione straordinaria di viabilità tali da consentire il collegamento tra strade di comuni adiacenti (vedi nota 5)	1,5 punti
Indice di boscosità del comune	8) Indice di boscosità: a) superiore al 70 % b) superiore al 40 e fino al 70% c) fino al 40%	 2,0 punti 1,5 punti 0,6 punti
Indice di frammentazione della proprietà	9) Interventi localizzati in Comuni a prevalente proprietà forestale frammentata: a) maggiore del 60% b) maggiore del 40%	 3,0 punti 1,5 punti

Ai fini della attribuzione dei punteggi 3 (Svantaggi orografici), 8 (Coefficiente di boscosità del comune) e 9 (Indice di frammentazione della proprietà) si faccia riferimento alla tabella di cui all'allegato I della deliberazione n. 199/2008 reperibile sulle pagine web del sito www.regione.veneto.it

Nota 1. Ai fini della attribuzione del punteggio possono essere ricompresi anche piani in corso di validità o scaduti ma in fase di revisione, purchè in regola con la tempistica stabilita per la consegna della minuta. Il tecnico è tenuto, nel motivare il punteggio, a dichiarare lo stato di attuazione del piano o lo stato del relativo iter amministrativo. Anche nei casi di prima compilazione di piano devono essere almeno consegnate le minute del piano per il collaudo..

Nota 2. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% della lunghezza).

Nota 3. Il punteggio relativo alla certificazione può essere attribuito ai soggetti già possessori di certificazione. A tal fine fa testo il documento emesso dall'Istituto di certificazione.

Nota 4. Si ha titolo al punteggio qualora le terre di uso civico siano state accertate con relativa DGR ovvero sia stato attivato il procedimento di accertamento di cui all'art. 4 della LR 31/94 attraverso la presentazione dell'istanza di nomina del perito istruttore ai sensi delle relative norme di attuazione approvate con DGR 6641/95, da allegare alla domanda.

Nota 5. Il punteggio viene attribuito sia nel caso in cui l'intervento riguarda una strada che si colleghi ad una già esistente in un comune adiacente sia nel caso preveda il collegamento con analogo intervento oggetto di contribuzione comunitaria. In sede progettuale dovranno essere approfonditi i relativi aspetti per fornire all'istruttore elementi certi per l'attribuzione del punteggio.

5.2 – Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio la preferenza verrà accordata in funzione dell'entità della spesa ammessa.
con il seguente ordine:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	ORDINE
Entità dell'intervento	Spesa ammessa a contributo	Entità decrescente della spesa ammessa a contributo

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Presentazione della domanda

I requisiti di priorità e le condizioni di preferenza devono essere posseduti alla data fissata dalle procedure generali.
Si definisce strada silvopastorale infrastrutturale il percorso a fondo stabilizzato che consente l'accesso al bosco o la pascolo.
Nei progetti in cui sia prevista una viabilità interna alla malga, essa non deve risultare prevalente rispetto l'intero tracciato viario.

Ad ogni progetto dovrà corrispondere una specifica domanda di contributo.
Per intervento viario oggetto di progettazione si intende un singolo tracciato.
Il progetto dell'intervento dovrà essere sottoscritto da un tecnico dotato di specifica competenza professionale ai sensi delle norme vigenti.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto;
4. progetto con i relativi elaborati: in particolare corografia, estratto di mappa 1:2000 con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, profilo longitudinale, sezioni, documentazione fotografica;
5. censimento della viabilità silvopastorale comunale e la nota di trasmissione alla Comunità Montana per la relativa verifica di compatibilità;
6. copia della richiesta di classificazione della strada, inoltrata alla Comunità Montana competente per territorio, ai sensi della L.R. 14/1992;
7. documentazione che dimostri la titolarità di un piano di gestione forestale di cui all'art. 23 della L.R. 52/1978, oppure allegare una relazione che dimostri l'utilità della infrastruttura viaria ai fini della diffusione di attività silvopastorali; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
8. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
9. parere della Comunità Montana in merito alla compatibilità del censimento della viabilità con il relativo piano viario;
10. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
11. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti;
12. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
13. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta, rilasciato dall'ente parco competente ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 8 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 9 al n. 13 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.

6.2 Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

- Numero operazioni sovvenzionate
- Volume totale degli investimenti

MISURA: 125 - INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELLA SELVICOLTURA.

AZIONE: n. 2 - Miglioramento malghe relativa a miglioramenti fondiari infrastrutturali delle malghe.

1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE

1.1 - Descrizione generale

Le malghe costituiscono sistemi multifunzionali, nei quali vanno valorizzati gli investimenti sul capitale umano e naturale, salvaguardando la biodiversità, il paesaggio e le tradizioni della cultura locale. Riconosciuto il valore e l'importanza della multifunzionalità della malga (produzione, ambiente, paesaggio, valorizzazione socio-culturale, ecc.), l'obiettivo principale è mantenere per il futuro una presenza significativa dell'alpicoltura per contrastare il processo di abbandono nel settore agricolo nelle zone montane.

Gli interventi di questa misura si prefiggono di porre le condizioni infrastrutturali e di contesto per migliorare la competitività della selvicoltura e della pastorizia, garantendo la gestione silvopastorale diffusa. Per questo motivo vengono promossi gli interventi necessari a migliorare le condizioni del complesso malghivo.

1.2 - Obiettivi

La misura si propone di incentivare, tramite interventi infrastrutturali, il miglioramento fondiario delle malghe.

Più specificatamente, mediante interventi infrastrutturali, gli ulteriori obiettivi operativi sono:

- migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei malghesi;
- migliorare la gestione dell'alpeggio.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Gli interventi dovranno essere eseguiti nelle zone montane del territorio regionale (Reg. 1698/05, art. 50, comma 2).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

a- Comuni;

b- Comunità Montane;

c- Regione (tramite l'Azienda Regionale Veneto Agricoltura);

d- Altri Enti Pubblici (Enti Parchi ecc.);

e- Regole;

f- Consorzi riconosciuti ai sensi del D.P.R. 10.02.2000, n. 361 o almeno univocamente individuati da un codice fiscale e/o da una partita IVA.

2.2 – Criteri di ammissibilità

I summenzionati soggetti richiedenti dovranno essere proprietari di malghe. La malga è "un'unità fondiaria silvo-pastorale di superficie maggiore di 10 ettari, dotata di adeguate infrastrutture, costituita da pascolo, prato-pascolo e talvolta bosco, in cui sono ubicati ricoveri per il personale, per il bestiame e locali per la lavorazione del latte e la conservazione del prodotto finito".

I proprietari singoli privati non possono accedere al contributo.

L'ammissibilità riguarda sia le malghe già oggetto di monticazione, sia quelle che lo diverranno successivamente alla realizzazione degli interventi proposti.

Le istanze dovranno interessare una pluralità di malghe o di soggetti proprietari di malghe, ovvero almeno due malghe o almeno due soggetti proprietari di malghe.
Nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione.
Il richiedente costituirà uno specifico fascicolo aziendale, attribuendo al medesimo, con "consistenza zero" i mappali degli altri soggetti convenzionati diversi dal richiedente.

3. INTERVENTI AMMISSIBILI

3.1 – Tipo di interventi

Sono ammissibili interventi finalizzati a sostenere il miglioramento infrastrutturale delle malghe.

3.1.1 - Interventi

Per il miglioramento fondiario della malga le opere che possono essere realizzate sono le seguenti:

- Interventi di elettrificazione e di allacciamento e/o di produzione di energia con sistemi ecocompatibili fissi;
- Costruzione ed adeguamento di opere acquedottistiche, impianti di potabilizzazione e di riscaldamento dell'acqua;
- Costruzione e ripristino e realizzazione di interventi straordinari inerenti i punti di abbeverata del bestiame;

3.1.2 - Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili al finanziamento tutte le spese sostenute dal beneficiario per i lavori, gli acquisti e le spese generali relative alla corretta esecuzione degli interventi progettati nei limiti previsti dal documento di indirizzi procedurali.

La spesa sarà determinata sulla base dei prezzi vigenti presso la Camera di Commercio della Provincia di Belluno; in caso di assenza di specifica voce, sulla base dei prezzari vigenti presso le altre Camere di Commercio del Veneto, le Regioni e le Province limitrofe.
Nel caso degli elettrodotti la spesa sarà determinata sulla base del preventivo elaborato dal gestore della rete.

Non sono ammessi lavori a prestazione volontaria.

3.2 - Limiti e condizioni

Gli interventi dovranno rispettare gli obiettivi riguardanti la salvaguardia della natura, la gestione delle acque, la protezione del suolo, le zone soggette ai vincoli ambientali, ricorrendo, se necessario alle valutazioni preventive richieste dalla normativa di settore.

Gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto delle disposizioni di cui alla DGR 3173/06 relativa alla applicazione della Direttiva habitat.

Tutti gli interventi devono essere cantierabili. Tutte le autorizzazioni, necessarie alla realizzazione dell'intervento, devono essere presentate non oltre i 60 giorni dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda.

I limiti e le condizioni di cui al precedente capoverso non si applicano nel caso degli elettrodotti per i quali l'intervento può essere finanziato sulla base del preventivo elaborato da parte del gestore della rete.

L'impegno alla monticazione della malga, esplicitato nei singoli progetti, dovrà essere almeno di 7 (sette) anni a decorrere dalla data fissata dalle procedure generali.

Sono fatte salve dall'obbligo della monticazione, nel periodo di realizzazione dell'intervento richiesto a contributo, le malghe non monticate.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando prevede una dotazione finanziaria di € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila euro).

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

L'aiuto viene concesso nella misura del 85 % della spesa ammissibile a contributo per i soggetti pubblici e nella misura del 75 % per i soggetti privati.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

La spesa massima ammissibile a contributo per la realizzazione di interventi di cui al punto 3.1.1 è di € 250.000,00 (duecentocinquantamila euro) per singola istanza. La spesa minima ammissibile a contributo è di € 15.000,00 (quindicimila euro) per singola istanza.

4.4 - Termini e scadenze per l'esecuzione

Il termine ultimo per la realizzazione dell'intervento comprensivo del pagamento delle spese connesse è fissato in 24 mesi dalla data stabilita dalle procedure generali.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 – Priorità e punteggi

Attribuzione di punteggi al fine della predisposizione della graduatoria con i seguenti criteri di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITA'	*INDICATORE*	*PUNTI*
Aree protette	Aree a parco e/o Natura 2000	1,5
Svantaggi altitudinali	Svantaggio altitudinale: - sopra i 1400 m. slm; - tra 1000 e 1400 m. slm. (Vedi nota 1)	 5 2
Gestione attiva della malga	Malga monticata nei tre anni precedenti alla richiesta di partecipazione al bando	7
Presenza di attività agrituristica	E' presente in malga attività agrituristica (vedi nota 2)	1

Nota 1. L'altitudine è riscontrata sulla base dell'ubicazione dell'investimento; nel caso di investimenti che si collochino in entrambe le classi altitudinali si attribuisce il punteggio con il criterio della prevalenza (più del 50% in una classe altitudinale).

Nota 2. Nell'anno 2008 deve essere stata effettuata nella malga attività agrituristica.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

A parità di punteggio viene data la precedenza alla maggior altitudine della malga interessata dall'intervento. Nel caso in cui l'intervento interessa più malghe, si considera l'altitudine della malga più alta. La quota di riferimento è l'abitazione del malghese.

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1 - Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto.

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

1. copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. documentazione comprovante il punteggio richiesto (es. verbale di consegna della malga, autorizzazione all'esercizio per il 2008 all'attività agrituristica, ecc…);
4. progetto con i relativi elaborati (copia conforme o dichiarazione di conformità rispetto al progetto depositato presso gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni), in particolare: corografia, planimetria catastale con individuazione dettagliata dell'area e della tipologia d'intervento, computo metrico estimativo (specificando il prezziario utilizzato e riportando i medesimi codici), relazione tecnica, documentazione fotografica, elaborati grafici;
5. relazione sullo stato di fatto della malga, che indichi: caratteristiche della stazione: altitudine m. s.l.m. (minima, massima e del fabbricato), delimitazione cartografica della malga, superficie (totale, a pascolo, a bosco, ecc.), periodo di monticazione; carico (carico max, numero e tipo di bestiame monticato), strutture e infrastrutture presenti, eventuale produzione lattiero-casearia e attività agrituristica;

6. preventivi nel caso di interventi di elettrificazione e di allacciamento a linee esistenti; nel caso degli elettrodotti il preventivo elaborato da parte del gestore della rete sostituisce la documentazione di cui al punto 4**;**
7. provvedimento di approvazione del progetto e di richiesta del contributo;
8. documentazione di assunzione impegno alla monticazione della malga per un periodo pari ad almeno 7 anni a partire dalla data di concessione del contributo;
9. per le forme associative presentare l'atto costitutivo e/o statuto; nei casi in cui l'intervento ricada su mappali ascrivibili a più soggetti il richiedente sottoscrive con tali soggetti una specifica convenzione;
10. permesso a costruire o denuncia inizio attività (D.I.A.) riportante la data di presentazione della stessa;
11. documentazione attestante l'espletamento delle procedure di cui DGR 3173/06 relative alla Rete Natura 2000;
12. provvedimenti autorizzativi di cui agli articoli 53 e. 54 delle PMPF qualora pertinenti;
13. eventuale autorizzazione alla riduzione di superficie boscata di cui all'art. 15 della LR 52/78;
14. nel caso l'intervento ricada in area parco: nulla osta o dichiarazione di decorrenza dei termini per silenzio - assenso, rilasciato dall'ente parco ai sensi dell'art. 13 della Legge 394/91.

I documenti indicati dal n. 1 al n. 9 sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa. La mancata presentazione della documentazione comprovante il punteggio implicherà unicamente la non attribuzione degli elementi di priorità richiesti in domanda.
La documentazione indicata dal n. 10 al n. 14 se non presente in allegato alla domanda può essere integrata entro i sessanta giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda, fatto salvo che in allegato alla domanda dovrà essere presentata la richiesta di rilascio.
Nel caso il progetto preveda opere soggette a sola D.I.A. il committente dovrà allegare la dichiarazione, ai sensi del D.lgs. n. 445/2000 art. 47, che il Comune nei trenta giorni successivi alla presentazione della DIA non ha notificato l'ordine a non effettuare il previsto intervento.

6.2 - Documentazione per la rendicontazione degli investimenti.

Ai fini del pagamento di acconti o del saldo del contributo il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento la seguente documentazione:

1. Elenco della documentazione a giustificazione della spesa sostenuta (secondo le modalità predisposte da AVEPA);
2. copia dei titoli di spesa quietanzati secondo quanto previsto dagli indirizzi procedurali e dal Manuale delle procedure di AVEPA;
3. relazione tecnica finale redatta dal direttore dei lavori che descriva fasi e modalità di esecuzione dell'intervento e il conseguimento degli obiettivi previsti;
4. documentazione fotografica dei luoghi durante e dopo dell'intervento;
5. copia delle eventuali autorizzazioni previste per legge.

AVEPA avrà cura di predisporre e comunicare ad ogni singolo beneficiario, le modalità per l'erogazione dell'aiuto.

7. INDICATORI

1) Numero di interventi finanziati

2) Volume totale degli investimenti

MISURA: 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE

AZIONE 1: Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

1.1 - Descrizione generale

L'adesione all'Azione 1 favorisce l'introduzione nell'impresa agricola di procedure connesse all'adempimento agli obblighi imposti da normative comunitarie rigorose in campo ambientale di recente introduzione.

Possono essere parzialmente compensati i maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione della direttiva 91/676/CEE, "Direttiva Nitrati", relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

1.2 - Obiettivi

L'obiettivo della presente Azione è individuato nel sostegno all'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alle recenti norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

Zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, che esercitino un'attività agricola, come definita alla lettera a) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 - Criteri di ammissibilità

- L'aiuto è riconosciuto solo agli agricoltori che conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di cui almeno una Unità Operativa ricade nelle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio del Veneto.
- Sono ammissibili all'aiuto esclusivamente i soggetti che sono tenuti, in base alla normativa vigente, alla presentazione alla Provincia dell'apposita documentazione amministrativa in qualità di produttori, ovvero di produttori e utilizzatori degli effluenti di allevamento.

  La documentazione amministrativa consiste nella "Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici", in forma completa o semplificata e, ove richiesto, nel "Piano di Utilizzazione Agronomica" (PUA), in forma completa o semplificata, secondo i criteri generali e specifici stabiliti dalla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (così come aggiornata, all'allegato F, dalla DGR n. 2217/2008), dalla DGR 20 novembre 2007, n. 3659 e dagli eventuali successivi provvedimenti nazionali e regionali di modifica ed integrazione.

  Rientrano nell'ambito della documentazione amministrativa anche le eventuali relazioni tecniche integrative allegate, necessarie ad avvalorare dal punto di vista tecnico-scientifico la congruità dei dati particolari contenuti nella Comunicazione, qualora non facciano riferimento ai parametri standard fissati dalla norme nazionali e regionali, come nel caso, ad esempio, del dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.
- Non possono beneficiare degli aiuti della presente Azione:
  i) gli agricoltori che conducono imprese agricole prive di allevamento nelle quali viene effettuata l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento acquisiti da altre imprese agricole con allevamento produttrici di effluenti;
  ii) gli agricoltori che conducono imprese con allevamento che, ai sensi delle norme vigenti, sono esonerati dall'obbligo della presentazione alla Provincia della Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, secondo le indicazioni della successiva Tabella 1.
- I richiedenti che non abbiano presentato alla Provincia Comunicazione/PUA entro il 31 dicembre 2007, almeno nella forma "preliminare", secondo quanto previsto dalla DGR n. 3659/2007,

possono accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione esclusivamente nei casi in cui siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

i) l'impresa zootecnica sia stata costituita, con apertura di una nuova partita IVA, successivamente alla data del 31 dicembre 2007;
ii) abbiano presentato alla Provincia Comunicazione/PUA entro il termine stabilito dalla normativa regionale vigente, e comunque non oltre la data ultima di scadenza del termine per la presentazione della domanda di aiuto;
iii) siano in possesso degli altri requisiti richiesti dalla presente scheda Azione entro la data del 31 dicembre 2008.

3. INTERVENTI PREVISTI

3.1 - Interventi previsti

3.1.1. Interventi

Per conformarsi alle norme comunitarie rigorose i richiedenti devono aver realizzato, in relazione alle specifiche situazioni, gli adeguamenti aziendali previsti dalle seguenti 3 categorie di interventi:

a) presentazione alle Province della documentazione amministrativa (Comunicazione di spandimento e PUA) per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
b) adeguamento alle norme rigorose delle pratiche agronomiche e dei sistemi gestione degli effluenti;
c) introduzione eventuale del "Bilancio dell'azoto negli allevamenti" – allegato D alla DGR n. 2439/2007.

3.1.2. Costi organizzativi e gestionali

È previsto il riconoscimento dei maggiori costi organizzativi e gestionali derivanti dall'applicazione dei criteri previsti dalle normative comunitarie rigorose e concernenti le prestazioni per servizi tecnici, quali la predisposizione e la presentazione della Comunicazione e del PUA.
I costi per la consulenza prevista dalla presente Azione sono compatibili con interventi previsti dalla Misura 111 – "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" e dalla Misura 114 – "Utilizzo dei servizi di consulenza". Su quest'ultima Misura non possono essere rendicontate, pertanto, le spese sostenute per la consulenza relativa all'adeguamento di cui alla lettera b) del precedente punto 3.1.1 e la consulenza relativa alla formulazione delle diete animali, di cui alla lettera c) del punto medesimo.

3.2 - Limiti e condizioni

- Il riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione è limitato al primo quinquennio di applicazione degli adeguamenti per conformarsi alle norme elencate al successivo allegato tecnico d) – "Elenco dei riferimenti normativi".
- Almeno una Unità Operativa del soggetto richiedente, così come definita al successivo punto 5.1, deve ricadere nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola designate nel territorio regionale.
- La Comunicazione ed il PUA devono essere predisposti esclusivamente con le modalità stabilite dalla DGR n. 2495/2007, dalla DGR n. 2439/2007 (così come modificata, all'allegato F, dalla DGR n. 2217/2008), dalla DGR n. 3659/2007 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, ed inoltrati anche telematicamente attraverso l'applicativo software appositamente sviluppato dalla Regione del Veneto, entro il termine ultimo di cui al successivo punto 4.4 – "Termini e scadenze".
- Gli aiuti per la "prima presentazione" della documentazione amministrativa alle Province sono riferiti alla Comunicazione di spargimento degli effluenti zootecnici e all'eventuale PUA presentati per la prima volta sia in forma cartacea – ottenuta esclusivamente tramite stampa da software regionale appositamente predisposto – che in via telematica, completi di tutti gli elementi e le informazioni che danno pieno diritto all'effettuazione delle operazioni di utilizzazione agronomica.
- La "prima presentazione" comprende tutte le attività tecniche e le operazioni informatiche connesse al servizio di predisposizione della Comunicazione, del PUA e degli eventuali allegati

tecnici correlati, fino al momento del raggiungimento della piena validità amministrativa della documentazione amministrativa. La validità amministrativa della documentazione è raggiunta quando l'allevatore è abilitato all'effettuazione degli spandimenti degli effluenti.
Non sono ammesse, di conseguenza, le spese sostenute per un'eventuale successiva ripresentazione della documentazione amministrativa o per gli eventuali aggiornamenti documentali e informatici, nel caso di variazioni intervenute negli allevamenti che determinano l'obbligo di modifiche o integrazioni agli elementi e ai dati contenuti nelle Comunicazioni e nei PUA.

- In riferimento alla presentazione telematica di Comunicazione e PUA, tali documenti sono acquisiti dal sistema software e presentati telematicamente in via definitiva cliccando il tasto "Presenta" proposto dall'applicativo all'ultima verifica, una volta effettuati – dal programma software stesso – i controlli di congruenza sulle informazioni e i dati dichiarati.
  La comunicazione, in tal modo, cambia di Stato diventando "CONFERMATA" e pertanto non è più modificabile (nel modello cartaceo non compare a fondo pagina la dicitura "PROVVISORIA").
  I controlli di congruenza sono proposti dall'applicativo solo per le comunicazioni di tipo "SEMPLIFICATO" o "COMPLETO" e non per quelle di tipo "PRELIMINARE" (per le quali compare a fondo pagina la dicitura "PROVVISORIA").
  Le Comunicazioni e i PUA non dovranno essere presentati in forma "PROVVISORIA".
- Affinché le domande presentate siano idonee al riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione 1, la documentazione amministrativa presentata alle Province deve:
  i) essere completa di tutti i Quadri e le Sezioni delle Comunicazioni connessi all'effettiva situazione aziendale, nonché – ove ne sia prevista la presentazione – dei relativi PUA, entro il termine ultimo di cui al successivo punto 4.4 – "Termini e scadenze";
  ii) essere idonea, dal punto di vista amministrativo, ad abilitare l'allevatore all'effettuazione degli spandimenti degli effluenti in base alla disciplina vigente in materia.
- Nel caso di più ditte che abbiano presentato alla Provincia una Comunicazione "congiunta", in quanto rientranti nelle fattispecie previste al paragrafo 4 del capitolo "Precisazioni all'articolo 18", allegato A alla DGR n. 2439/2007, potrà essere presentata una sola domanda di aiuto per la presente Azione 1.
  In tale caso, il beneficiario è identificato nel "dichiarante" o in uno dei "codichiaranti" che hanno sottoscritto la Comunicazione "congiunta" inviata alla Provincia. Per la verifica della conformità aziendale alle norme comunitarie rigorose viene fatto riferimento alle informazioni contenute nella suddetta comunicazione "congiunta". Dette informazioni rappresentano le caratteristiche strutturali dell'Unità Operativa o delle Unità Operative in cui vengono prodotti gli effluenti e le relative attività gestionali.

3.3 - Durata dei vincoli

a) Ai fini del riconoscimento dell'aiuto, il beneficiario, per tutto il quinquennio di adesione alla Misura 131 – Azione 1, è tenuto al rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale elencata all'allegato tecnico d).
b) Per il riconoscimento dell'intero massimale indicato, nei diversi casi, nella successiva Tabella 3, deve essere mantenuto per l'intero quinquennio l'impegno delle modalità di gestione della razione animale secondo i criteri dell'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'Azione 1 della Misura 131 è pari a euro 6.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

- Il sostegno è concesso nel limite massimo di euro 10.000 complessivi per azienda, ed è erogato nell'arco di un quinquennio, su base annua, in forma di aiuto forfetario e decrescente in modo lineare, con gli importi precisati nelle successive Tabelle 2 e 3.

- Il livello dell'aiuto riconosciuto è commisurato al quantitativo di azoto prodotto dall'allevamento, in riferimento alle diversi classi previste dal DM 7 aprile 2006, anche in considerazione della complessità della predisposizione della Comunicazione e dei PUA.
  Il massimale di euro 10.000 può essere raggiunto solo nel caso dell'attivazione di tutte le categorie di intervento previste dalla presente Azione, indicate alle lettere a), b) e c) del punto 4.2 – "Livello ed entità dell'aiuto".
- Qualora nel corso del periodo quinquennale considerato ai fini dell'erogazione degli aiuti previsti dalla presente Azione, nell'azienda del beneficiario si verifichi una variazione della quantità di azoto prodotto annualmente, in misura tale da far ricadere l'azienda medesima in una categoria di "Quantità di azoto prodotto" – indicata nelle Tabelle 2 e 3 che seguono – diversa da quella per la quale è stata presentata la domanda iniziale, l'importo annuale dell'aiuto a cui il beneficiario può avere diritto può venire conseguentemente modificato.
  i) Nel caso in cui nell'azienda del beneficiario si verifichi un aumento della quantità complessiva di azoto prodotto annualmente nel corso del quinquennio considerato, gli importi che per ciascun anno il beneficiario percepisce non subiscono alcun aumento.
  ii) Nel caso in cui nell'azienda del beneficiario si verifichi una riduzione della quantità complessiva dell'azoto prodotto annualmente nel corso del quinquennio considerato, in misura tale da far ricadere l'azienda stessa in una categoria inferiore di "Quantità di azoto prodotto" rispetto alla categoria indicata nella domanda iniziale, l'aiuto annuale concesso al beneficiario per l'anno in cui si è verificata la riduzione di azoto prodotto e l'aiuto previsto per ciascuno dei successivi anni rimanenti del quinquennio sono ricondotti alla classe di aiuto corrispondente a quella dell'effettiva categoria di azoto prodotto.
  iii) Nel caso in cui la variazione in diminuzione determini l'esclusione dell'azienda del beneficiario dalle categorie di quantitativo di azoto prodotto individuato nelle Tabelle 2 e 3, l'erogazione dell'aiuto per gli anni successivi a quello in cui si è riscontrata la variazione cessa, senza dare luogo alla revoca dell'aiuto per gli anni precedenti, ferma restando la corrispondenza dell'aiuto percepito in quegli anni all'effettiva categoria di quantitativo di azoto prodotto e dichiarato in Comunicazione.
- Gli elementi per il controllo del contenuto di azoto prodotto nell'azienda del beneficiario sono desumibili dal Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda", della modulistica per la presentazione della "Comunicazione per l'utilizzazione di effluenti di allevamento", approvata con l'allegato F alla DGR n. 2439/2007, così come modificato dalla DGR n. 2217/2008.

a) Presentazione delle Comunicazioni di spandimento effluenti zootecnici e dei PUA

Nell'ambito dell'aiuto forfetario della presente Azione, sono considerati, ai fini delle compensazione parziale, anche i costi sostenuti per la prima presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (Comunicazione e PUA, secondo quanto previsto dalle DGR n. 2495/2006, DGR n. 2439/2007 e DGR n. 3659/2007, compreso l'invio telematico con l'apposito software "Applicativo Nitrati").
Non sono tuttavia ammesse ai benefici previsti dalla presente Azione le domande di aiuto relative ai costi per la sola presentazione della documentazione indicata in Tabella 1. Di conseguenza, le domande di aiuto devono essere riferite alla contestuale attivazione anche delle categorie di interventi previsti alle successive:

- lettera b) – Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche;

  oppure

- lettere b) e c) – Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche, con adozione contestuale del "Bilancio dell'azoto nell'allevamento".

Le norme nazionali e regionali vigenti identificano, sulla base della quantità di azoto prodotta dall'allevamento, le seguenti tipologie di documentazione amministrativa da presentare alla Provincia.

Nella Tabella 1 sono altresì indicati i quantitativi di azoto prodotto dalle aziende agricole in base ai quali non ricorre l'obbligo di presentazione della Comunicazione e dell'eventuale PUA.

Tabella 1

CATEGORIE DI AZIENDE	COMUNICAZIONE SEMPLIFICATA	COMUNICAZIONE COMPLETO	PUA SEMPLIFICATO	PUA COMPLETO
N ≤ 1.000 kg/anno	esonero	esonero	esonero	esonero
1.000 < N ≤ 3.000 kg/anno	X	-	-	-
3.000 < N ≤ 6.000	-	X	X	-
N > 6.000	-	X	-	X
Az. soggette a domanda AIA (D. Lgs. n. 59/2005)	-	X	-	X
Aziende > 500 UBA bovine	-	X	-	X

b) Adeguamento dei sistemi di gestione degli effluenti zootecnici e delle pratiche agronomiche.

È riconosciuto un aiuto forfetario per l'adozione degli adeguamenti gestionali e organizzativi necessari al rispetto delle nuove norme nazionali e regionali per la tutela delle acque dall'inquinamento da nitrati (Punto 8 – Allegato tecnico c), lettera B), con esclusione dell'introduzione delle tecniche di gestione delle razioni alimentari previste dall'allegato D alla DGR 7 agosto 2007, n. 2439 (Bilancio dell'azoto).

Gli importi dell'aiuto sono indicati nella tabella seguente:

	Categorie di aziende: quantità di azoto prodotto				
	1.000-3.000		**3.000-6.000**		**> 6.000**
Tabella 2	**Avicoli**	**Bovini Suini Cunicoli**	**Avicoli**	**Bovini Suini Cunicoli**	**Bovini Suini Avicoli Cunicoli**
1° anno (euro)	760	840	1.630	1.700	2.500
2° anno (euro)	610	660	1.300	1.300	2.000
3° anno (euro)	460	500	980	1.000	1.500
4° anno (euro)	310	330	660	700	1.000
5° anno (euro)	160	170	330	300	500
Totale massimo nei 5 anni (euro)	**2.300**	**2.500**	**4.900**	**5.000**	**7.500**

Affinché siano ammesse all'aiuto le domande di aiuto relative all'adozione degli adeguamenti gestionali necessari al rispetto delle nuove norme di tutela ambientale nazionali e regionali, deve in ogni caso essere prevista la contestuale attivazione dell'intervento di cui al precedente punto 4.2, lettera a): gli importi della Tabella 2, pertanto, includono anche l'aiuto previsto per la presentazione alla Provincia della necessaria documentazione amministrativa.

Ai fini dell'attribuzione del contributo della Tabella 2, per gli allevamenti il cui patrimonio zootecnico comprenda due o più categorie di animali, viene fatto riferimento alla categoria di animali che produce il quantitativo di azoto maggiore sul totale dell'azoto prodotto.

c) "Bilancio dell'azoto nell'allevamento" – Allegato D alla DGR n. 2439/2007.

All'importo indicato dalla Tabella 2 può essere sommato un ulteriore aiuto forfetario, per un massimale pari a 2.500 euro complessivi in 5 anni, in caso di adozione, da parte dell'allevatore, di razioni animali a basso tenore di azoto e fosforo (Punto 8 – Allegato tecnico d), lettera C), secondo le procedure e la metodologia definite all'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

La graduazione degli importi dell'aiuto, in funzione delle classi di azoto prodotto, è rappresentata nella tabella seguente:

	Categorie di aziende: quantità di azoto prodotto (kg)				
	1.000-3.000		**3.000-6.000**		**>6.000**
Tabella 3	**Avicoli**	**Bovini Suini**	**Avicoli**	**Bovini Suini**	**Bovini Suini Avicoli**
1° anno (euro)	1.600	1.650	2.500	2.200	3.000
2° anno (euro)	1.280	1.320	2.000	1.800	2.500
3° anno (euro)	960	1.000	1.450	1.500	2.000
4° anno (euro)	640	680	950	1.200	1.500
5° anno (euro)	320	350	500	800	1.000
Totale massimo nei 5 anni (euro)	**4.800**	**5.000**	**7.400**	**7.500**	**10.000**

Gli importi indicati dalla precedente Tabella 3 sono riconosciuti esclusivamente nel caso dell'attivazione di tutti gli interventi previsti dall'Azione 1, cioè dell'attivazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente punto 4.2: detti importi includono, pertanto, l'aiuto previsto per la presentazione alla Provincia della documentazione amministrativa di cui alla lettera a) e l'adozione degli adeguamenti gestionali di cui alla lettera b) del presente punto 4.2.

Ai fini dell'attribuzione del contributo della Tabella 3, per gli allevamenti la cui consistenza zootecnica comprende due o più categorie di animali viene fatto riferimento alla categoria di animali che produce, in percentuale, il quantitativo di azoto maggiore sul totale dell'azoto prodotto.

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Il richiedente che presenti contestualmente – o che abbia già presentato ai sensi della DGR 12 febbraio 2008, n. 199 – una domanda ammissibile all'aiuto per l'Azione 2: "Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", non può in ogni caso percepire complessivamente nel quinquennio un aiuto superiore a euro 10.000 sull'intera Misura 131.
- Chiunque abbia già presentato una domanda di aiuto in applicazione della DGR 12 febbraio 2008, n. 199, che non sia stata ammessa al finanziamento, può presentare una nuova domanda di aiuto, in conformità al presente bando di apertura termini e nel rispetto tutti i requisiti e gli impegni previsti.
- Al beneficiario al quale è riconosciuto l'aiuto per la Misura 131, Azione 2, non può essere riconosciuto un aiuto superiore a 4.500 per l'Azione 1, con gli importi decrescenti indicati nella tabella successiva, fino a concorrere all'importo complessivo di euro 10.000 nel quinquennio.

Anno	**euro**
Primo anno	1.300
Secondo anno	1.100
Terzo anno	900
Quarto anno	700
Quinto anno	500
Totale	**4.500**

Tabella 4

4.4 - Termini e scadenze

- La presentazione della documentazione amministrativa alle Province deve essere stata effettuata successivamente al 12 settembre 2007, data di entrata in vigore della deliberazione 7 agosto 2007, n. 2439 ed entro la data del 14 febbraio 2009.

- Con esclusione delle imprese zootecniche costituite successivamente al 31 dicembre 2007, che presentino i requisiti indicati al quarto punto del paragrafo 2.2. "Criteri di ammissibilità", le Comunicazioni ed i PUA presentati alle Province dal richiedente devono comprendere nel periodo di validità quinquennale anche l'intero anno solare 2008.
- Alla data del 31 dicembre 2008 l'azienda del beneficiario deve aver rispettato i requisiti strutturali e gestionali previsti dalle norme della disciplina regionale in materia, fatto salvo quanto stabilito dalla DGR n. 3569/2007 in ordine al dimensionamento dei contenitori di stoccaggio.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

- Ai fini dell'accesso delle domande di finanziamento ai sensi della sola Azione 1 viene predisposta una graduatoria che prevede le seguenti condizioni di priorità:

ELEMENTO DI PRIORITÀ	Indicatore	PUNTI
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto designate con la DCR 17 maggio 2006, n. 62 e con la DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684).	Territoriale	12
Imprese zootecniche le cui Unità Operative ricadono nelle altre Zone Vulnerabili ai Nitrati del Veneto.	Territoriale	8

- Per il riconoscimento del punteggio di priorità territoriale previsto dalla tabella precedente, una o più Unità Operative dei soggetti richiedenti devono ricadere all'interno delle Zone Vulnerabili elencate al punto 8 – "Allegati tecnici"; le restanti aree del Veneto non sono vulnerabili.
  La definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità operative e consistenza zootecnica" (come modificato dall'allegato A alla DGR n. 2217/2009): l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a ricovero animali [stabulazione] ricadenti nello stesso Comune.
- Alle domande dei richiedenti con almeno una Unità Operativa ricadente nei Comuni individuati come interamente vulnerabili tramite il ricorso alla metodologia di analisi "SINTACS" e che, di conseguenza, sono stati designati Zona Vulnerabile ai Nitrati con la deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2006, n. 62, sono attribuiti punti 12, anche se gli stessi Comuni erano già stati precedentemente designati nell'ambito delle ZVN individuate con la deliberazione del Consiglio regionale 7 maggio 2003, n. 23 (Bacino Scolante in Laguna di Venezia).

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

È stabilita le seguente condizione di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	PARAMETRO
IAP o iscrizione ai ruoli agricoli INPS		1°

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1) Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione il richiedente dovrà presentare la domanda entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
b) scheda richiesta punteggio, contenuta nel modello di domanda;
c) copia del frontespizio della Comunicazione presentata alla Provincia ed ogni altro documento che consenta di verificare la data della conferma telematica della Comunicazione e del PUA, ovvero

ogni altro documento emesso dalla Provincia che attesti l'avvenuta protocollazione e la data di inoltro telematico della Comunicazione e degli altri eventuali atti a questa allegati per l'avvenuta presentazione alla Provincia, nei termini previsti dalla normativa regionale vigente e dalla presente scheda Azione;

d) attestazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, oppure, in alternativa, attestazione dell'iscrizione ai ruoli agricoli presso l'INPS.

I documenti indicati alle precedenti lettere a), b) e c) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.
Relativamente alla documentazione indicata alla lettera d), il richiedente provvederà ad allegare la certificazione IAP in corso di validità e, nel caso l'interessato non ne fosse in possesso, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, indicando il relativo numero di iscrizione.
La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera d), ovvero dell'apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 448 del 28.12.2000, comporta la non attribuzione della condizione di preferenza prevista al precedente punto 5.1 – Condizioni ed elementi di preferenza.

6.2) Documentazione da presentare entro 90 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione della domanda di aiuto
La predisposizione della Comunicazione deve essere comprovata dal documento fiscale emesso per tale servizio. Detto costo può anche essere compreso in un documento fiscale complessivo per prestazioni diverse, ma in ogni caso il costo deve corrispondere al servizio erogato ed essere a questo riconducibile.
La presentazione del documento fiscale suddetto non è necessario nei casi in cui la Comunicazione sia redatta, sottoscritta e presentata dal legale rappresentante o titolare dell'impresa agricola, solo se soggetto medesimo è in possesso di titolo di studio attinente il settore agrario o veterinario, quale laurea, diploma universitario, di scuola media superiore o di istituto professionale a carattere agrario. Per le lauree valgono le eventuali equipollenze. L'equipollenza ai titoli previsti dal bando è certificata dall'Università presso il quale è stato conseguito il titolo di studi e dichiarata dal richiedente.

6.3) Documentazione da conservare in azienda
Nel caso di adozione del "Bilancio dell'azoto nell'allevamento" e, quindi, dell'attivazione degli interventi previsti dalla lettera c) del punto 4.2, il beneficiario deve conservare in azienda la documentazione prevista dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, capitolo "Precisazioni all'articolo 3", paragrafo 1, e dall'allegato D alla DGR medesima.
La suddetta documentazione deve essere resa disponibile agli incaricati dell'effettuazione dei controlli svolti dalla Provincia o dal Soggetto responsabile dei controlli sul PSR.

6.4) Verifica dell'attivazione degli interventi

a) Ai fini del riconoscimento degli aiuti previsti dalla presente Azione, i controlli di ammissibilità vengono effettuati sulla base delle informazioni dichiarate nella Comunicazione inviata alla Provincia e trasmessa in via telematica tramite l'apposito software "Applicativo Nitrati".
In particolare, oltre ai termini di presentazione della Comunicazione, sarà oggetto controllo la presenza dei dati indicati nelle parti della Comunicazione stessa di seguito elencate.

a.1) Comunicazione semplificata:

- Quadro C, sezione II: "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici e condotte con atti di assenso";
- Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione I: "Identificazione delle Unità Operative", ove viene dichiarato se l'U.O. ricade in Zona vulnerabile o non, e sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda. Il secondo riquadro della sezione III rinvia alla documentazione dimostrativa dell'adozione dei metodi di calcolo dell'azoto definiti dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007. Non possono essere riconosciuti gli interi importi della Tabella 3 in assenza della compilazione della sezione III e della compilazione delle

tabelle correlate necessarie al calcolo del "Bilancio aziendale dell'azoto e del fosforo negli allevamenti". In tale caso verrà riconosciuto esclusivamente l'importo indicato in Tabella 2;

- Quadro G – "Effluenti ceduti a terzi", sezione I: "Soggetto ricevente".
- Quadro I – "Prospetto riassuntivo".

a.2) Comunicazione completa:

- Quadro C – "Superfici terreni", sezione III: "Superfici interessate allo spandimento degli effluenti zootecnici e condotte con atti di assenso";
- Quadro D – "Unità operative e consistenza zootecnica", sezione I: "Identificazione delle Unità Operative", ove viene dichiarato se l'U.O. ricade in Zona vulnerabile o non, e sezione III: "Dichiarazione dell'azoto prodotto in azienda". Il secondo riquadro della sezione III rinvia alla documentazione dimostrativa dell'adozione dei metodi di calcolo dell'azoto definiti dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007. Non possono essere riconosciuti gli interi importi della Tabella 3 in assenza della compilazione della sezione III e della compilazione delle tabelle correlate necessarie al calcolo del "Bilancio aziendale dell'azoto e del fosforo negli allevamenti". In tale caso verrà riconosciuto esclusivamente l'importo indicato in Tabella 2;
- Quadro G – "Trattamenti", sezione I "Trattamenti di soli effluenti zootecnici. Parametri di efficienza come da DGR n. 2439/2007" e sezione II "Altri trattamenti. Parametri di efficienza come da relazione allegata";
- Quadro H – "Effluenti ceduti a terzi", sezione I "Soggetto ricevente" e sezione II "Quantità". I dati indicati nel quadro dovranno essere documentati conservando in azienda le fatture di compravendita riferite, per ciascun anno, alle quantità cedute al "Soggetto ricevente" (acquirente) da parte del "Soggetto cedente";
- Quadro J – "Distanza dalle strutture di stoccaggio";
- Quadro L – "Distribuzione effluenti zootecnici", sezione I "Modalità di spandimento degli effluenti zootecnici" e sezione II: "Identificazione mezzi utilizzati per lo spargimento degli effluenti zootecnici".
- Quadro M – "Prospetto riassuntivo".

b) La Provincia competente al controllo sulla conformità della Comunicazione e del PUA pervenuti, nell'ambito delle funzionalità del software applicativo utilizzato per la predisposizione delle Comunicazioni e dei PUA, dà evidenza delle informazioni essenziali per la tracciabilità del relativo procedimento istruttorio, indicando le date della protocollazione dei documenti presentati dal richiedente, lo stato di conformità della documentazione, le eventuali prescrizioni impartite, nonché l'esito della valutazione eseguita sulla documentazione stessa.
In caso di mancata annotazione dei dati sopra indicati, AVEPA chiede alla Provincia lo stato di avanzamento del procedimento connesso alle Comunicazioni ed ai PUA pervenuti.

7. INDICATORI

Output:

- Numero di beneficiari

Risultato:

- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie;
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Sono definiti inoltre i seguenti indicatori:

- Ammontare della spesa pubblica realizzata

8. ALLEGATI TECNICI

a) Elenco dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati con Deliberazione del Consiglio regionale 17 maggio 2006, n. 62 e con DGR 24 luglio 2007, n. 2267.
b) Elenco dei Comuni e delle Zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e della DCR 7 maggio 2003, n. 23.
c) Elenco degli interventi di adeguamento di cui alle lettere b) e c) del punto 3.1.1 – "Interventi".
d) Elenco dei riferimenti normativi.

ALLEGATI TECNICI: a)

Elenco dei Comuni designati vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi della DCR 17 maggio 2006, n. 62 e della DGR 24 luglio 2007, n. 2267 (DGR 11 settembre 2007, n. 2684).

COD. ISTAT	PROV.	COMUNE	COD. ISTAT	PROV.	COMUNE
28019	PD	Camposampiero	26066	TV	Resana
28023	PD	Carmignano di Brenta	26068	TV	Riese Pio X
28032	PD	Cittadella	26071	TV	San Biagio di Callalta
28038	PD	Fontaniva	26072	TV	San Fior
28039	PD	Galliera Veneta	26074	TV	San Polo di Piave
28042	PD	Grantorto	26075	TV	Santa Lucia di Piave
28046	PD	Loreggia	26076	TV	San Vendemiano
28064	PD	Piombino Dese	26077	TV	San Zenone degli Ezzelini
28076	PD	San Giorgio in Bosco	26082	TV	Spresiano
28077	PD	San Martino di Lupari	26085	TV	Trevignano
28078	PD	San Pietro in Gu'	26086	TV	Treviso
28080	PD	Santa Giustina in Colle	26088	TV	Vazzola
28091	PD	Tombolo	26089	TV	Vedelago
28101	PD	Villa del Conte	26091	TV	Villorba
26001	TV	Altivole	26093	TV	Volpago del Montello
26002	TV	Arcade	26095	TV	Zero Branco
26003	TV	Asolo	24005	VI	Altissimo
26005	TV	Breda di Piave	24012	VI	Bassano del Grappa
26006	TV	Caerano di San Marco	24013	VI	Bolzano Vicentino
26008	TV	Carbonera	24014	VI	Breganze
26012	TV	Castelfranco Veneto	24016	VI	Bressanvido
26013	TV	Castello di Godego	24025	VI	Cartigliano
26017	TV	Cimadolmo	24026	VI	Cassola
26019	TV	Codogne'	24037	VI	Crespadoro
26022	TV	Cordignano	24038	VI	Dueville
26028	TV	Fontanelle	24055	VI	Malo
26029	TV	Fonte	24056	VI	Marano Vicentino
26031	TV	Gaiarine	24057	VI	Marostica
26033	TV	Godega di Sant'Urbano	24058	VI	Mason Vicentino
26035	TV	Istrana	24061	VI	Montecchio Maggiore
26036	TV	Loria	24062	VI	Montecchio Precalcino
26038	TV	Mareno di Piave	24070	VI	Mussolente
26040	TV	Maserada sul Piave	24073	VI	Nove
26046	TV	Montebelluna	24082	VI	Pozzoleone
26047	TV	Morgano	24086	VI	Romano d'Ezzelino
26050	TV	Nervesa della Battaglia	24087	VI	Rosa'
26051	TV	Oderzo	24088	VI	Rossano Veneto
26052	TV	Ormelle	24094	VI	San Pietro Mussolino
26053	TV	Orsago	24091	VI	Sandrigo
26055	TV	Paese	24097	VI	Sarcedo
26058	TV	Ponte di Piave	24099	VI	Schiavon
26059	TV	Ponzano Veneto	24104	VI	Tezze sul Brenta
26062	TV	Povegliano	24105	VI	Thiene
26064	TV	Quinto di Treviso	23001	VR	Affi

COD. ISTAT	PROV.	COMUNE	COD. ISTAT	PROV.	COMUNE
23004	VR	Arcole	23052	VR	Negrar
23005	VR	Badia Calavena	23055	VR	Oppeano
23006	VR	Bardolino	23059	VR	Peschiera del Garda
23011	VR	Bosco Chiesanuova	23060	VR	Povegliano Veronese
23013	VR	Brentino Belluno	23062	VR	Rivoli Veronese
23014	VR	Brenzone	23063	VR	Roncà
23016	VR	Buttapietra	23067	VR	Roverè Veronese
23018	VR	Caprino Veronese	23069	VR	San Bonifacio
23021	VR	Castel d'Azzano	23070	VR	San Giovanni Ilarione
23022	VR	Castelnuovo del Garda	23071	VR	San Giovanni Lupatoto
23023	VR	Cavaion Veronese	23073	VR	San Martino Buon Albergo
23026	VR	Cerro Veronese	23074	VR	San Mauro di Saline
23030	VR	Costermano	23079	VR	San Zeno di Montagna
23031	VR	Dolcè	23078	VR	Sant'Anna d'Alfaedo
23033	VR	Erbezzo	23080	VR	Selva di Progno
23034	VR	Ferrara di Monte Baldo	23082	VR	Sommacampagna
23035	VR	Fumane	23083	VR	Sona
23036	VR	Garda	23086	VR	Torri del Benaco
23038	VR	Grezzana	23087	VR	Tregnago
23040	VR	Isola della Scala	23089	VR	Valeggio sul Mincio
23043	VR	Lazise	23090	VR	Velo Veronese
23045	VR	Malcesine	23091	VR	Verona
23046	VR	Marano di Valpolicella	23093	VR	Vestenanova
23049	VR	Montecchia di Crosara	23096	VR	Villafranca di Verona
23051	VR	Mozzecane	23097	VR	Zevio

ALLEGATI TECNICI: b)

Elenco dei Comuni e delle Zone designate vulnerabili ai nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo n. 152/99 e della DCR n. 23/2003.

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV
28002	Agna	PD	28091	Tombolo	PD	29044	San Martino di V.	RO
28004	Anguillara Veneta	PD	28093	Trebaseleghe	PD	29045	Stienta	RO
28005	Arqua' Petrarca	PD	28094	Tribano	PD	29046	Taglio di Po	RO
28006	Arre	PD	28100	Vigonza	PD	29047	Trecenta	RO
28007	Arzergrande	PD	28101	Villa del Conte	PD	29048	Villadose	RO
28008	Bagnoli di Sopra	PD	28104	Villanova di Campos.	PD	29050	Villanova del Ghebbo	RO
28009	Baone	PD	29001	Adria	RO	29051	Villanova Marches.	RO
28011	Battaglia Terme	PD	29002	Ariano nel Polesine	RO	29049	Villlamarzana	RO
28013	Borgoricco	PD	29003	Arqua' Polesine	RO	26001	Altivole	TV
28014	Bovolenta	PD	29004	Badia Polesine	RO	26003	Asolo	TV
28015	Brugine	PD	29005	Bagnolo di Po	RO	26005	Breda di Piave	TV
28016	Cadoneghe	PD	29006	Bergantino	RO	26006	Caerano di San Marco	TV
28017	Campodarsego	PD	29007	Bosaro	RO	26009	Casale sul Sile	TV
28019	Camposampiero	PD	29008	Calto	RO	26012	Castelfranco Veneto	TV
28021	Candiana	PD	29009	Canaro	RO	26013	Castello di Godego	TV
28026	Cartura	PD	29010	Canda	RO	26023	Cornuda	TV
28032	Cittadella	PD	29011	Castelguglielmo	RO	26036	Loria	TV
28033	Codevigo	PD	29012	Castelmassa	RO	26039	Maser	TV
28034	Conselve	PD	29013	Castelnovo Bariano	RO	26043	Mogliano Veneto	TV
28035	Correzzola	PD	29014	Ceneselli	RO	26044	Monastier di Treviso	TV
28106	Due Carrare	PD	29015	Ceregnano	RO	26046	Montebelluna	TV
28037	Este	PD	29017	Corbola	RO	26047	Morgano	TV
28039	Galliera Veneta	PD	29018	Costa di Rovigo	RO	26063	Preganziol	TV
28040	Galzignano Terme	PD	29019	Crespino	RO	26066	Resana	TV
28044	Legnaro	PD	29021	Ficarolo	RO	26068	Riese Pio X	TV
28046	Loreggia	PD	29022	Fiesso Umbertiano	RO	26069	Roncade	TV
28050	Massanzago	PD	29023	Frassinelle Polesine	RO	26071	San Biagio di Callalta	TV
28055	Monselice	PD	29024	Fratta Polesine	RO	26089	Vedelago	TV
28057	Montegrotto Terme	PD	29025	Gaiba	RO	26094	Zenson di Piave	TV
28058	Noventa Padovana	PD	29026	Gavello	RO	26095	Zero Branco	TV
28060	Padova	PD	29027	Giacciano con B.	RO	27002	Campagna Lupia	VE
28061	Pernumia	PD	29028	Guarda Veneta	RO	27003	Campolongo M.	VE
28064	Piombino Dese	PD	29029	Lendinara	RO	27004	Camponogara	VE
28065	Piove di Sacco	PD	29030	Loreo	RO	27044	Cavallino-Treporti	VE
28066	Polverara	PD	29031	Lusia	RO	27006	Cavarzere	VE
28069	Ponte San Nicolo'	PD	29032	Melara	RO	27008	Chioggia	VE
28068	Pontelongo	PD	29033	Occhiobello	RO	27010	Cona	VE
28070	Pozzonovo	PD	29034	Papozze	RO	27012	Dolo	VE
28075	San Giorgio delle P.	PD	29035	Pettorazza Grimani	RO	27014	Fiesso d'Artico	VE
28076	San Giorgio in B.	PD	29036	Pincara	RO	27015	Fossalta di Piave	VE
28077	San Martino di L.	PD	29037	Polesella	RO	27017	Fosso'	VE
28079	San Pietro Vimin.	PD	29038	Pontecchio Polesine	RO	27019	Jesolo	VE
28080	S. Giustina in Colle	PD	29039	Porto Tolle	RO	27020	Marcon	VE
28082	S. Angelo di Piove di S.	PD	29052	Porto Viro	RO	27021	Martellago	VE
28083	Sant'Elena	PD	29040	Rosolina	RO	27022	Meolo	VE
28085	Saonara	PD	29041	Rovigo	RO	27023	Mira	VE
28087	Solesino	PD	29042	Salara	RO	27024	Mirano	VE
28090	Terrassa Padovana	PD	29043	San Bellino	RO	27026	Noale	VE

CODICE ISTAT	COMUNE	PROV	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV.	CODICE ISTAT	COMUNE	PROV
27028	Pianiga	VE	27038	Spinea	VE	24025	Cartigliano	VI
27031	Quarto d'Altino	VE	27039	Stra	VE	24087	Rosa'	VI
27032	Salzano	VE	27042	Venezia	VE	24088	Rossano Veneto	VI
27035	Santa Maria di Sala	VE	27043	Vigonovo	VE	24104	Tezze sul Brenta	VI
27037	Scorze'	VE						

ALLEGATI TECNICI: c)

A. ELENCO DEGLI ADEGUAMENTI GESTIONALI

L'obbligo di adeguamento delle aziende a criteri ambientali più restrittivi ha comportato l'attivazione di diverse tipologie di interventi sull'organizzazione delle attività aziendali, precedentemente non necessarie per il rispetto delle norme vigenti all'epoca, o ha imposto lo svolgersi di attività che, comunque, potevano un tempo essere realizzate con minori vincoli per l'ambiente.
Per adeguarsi alle norme cogenti di recente introduzione, di conseguenza, l'allevatore zootecnico si è trovato nella condizione di dover mettere in atto uno o più degli interventi di seguito elencati.
La scelta del tipo di intervento necessario è determinata, innanzitutto, dalla categoria di animale allevato – e, pertanto, delle caratteristiche chimico-fisiche dell'effluente prodotto – nonché in funzione del diverso impiego verso il quale l'effluente è stato destinato: spandimento ai fini agronomici, valorizzazione ai fini energetici, cessione a ditte specializzate, ecc.
Gli interventi di seguito elencati sono stati utilizzati per il calcolo dell'entità dell'aiuto forfetario che può essere riconosciuto al beneficiario (Allegato 2 al PSR); tuttavia, tale elencazione può essere non completamente esaustiva degli obblighi a cui il beneficiario stesso deve sottostare al fine della completa conformità della sua attività alle norme comunitarie rigorose di cui all'Azione 1 della Misura 131.
Dall'altro lato, il beneficiario che ha introdotto gli adeguamenti gestionali obbligatori in azienda può non aver avuto la necessità di ricorrere all'adozione di tutte le tipologie di intervento sulla gestione aziendale di seguito riportate, ma può essere ricorso anche ad una sola delle soluzioni che gli hanno consentito di adeguare l'azienda alle norme comunitarie rigorose.

B. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: GESTIONE DEGLI EFFLUENTI

Si dettagliano, di seguito, ad esempio, gli interventi di adeguamento gestionale indicati alla lettera b) del punto 3.1.1 – "Interventi" della scheda-Misura, Azione 1.
L'attivazione degli interventi è dimostrata con la compilazione dei pertinenti quadri della Comunicazione elencati alla lettera a) del punto 6.3) – "Verifica dell'attivazione degli interventi", della scheda-Misura, Azione 1.

1) Impiego delle Migliori Tecnologie Disponibili per lo spandimento degli effluenti di allevamento sui terreni agricoli, quali:
   a) interramento diretto a bassa pressione a profondità non superiori ai 40 cm;
   b) spandimento a bassa pressione senza nebulizzazione del getto.

2) Limitazione della grandezza dei cumuli per l'accumulo temporaneo in prossimità dei terreni (minimo 5 ha) su cui verranno distribuiti i materiali palabili, dopo uno stoccaggio aziendale non inferiore a 90 giorni:
   a) durata massima dell'accumulo non superiore a 30 giorni;
   b) superficie massima interessata non superiore a 60 m^2;
   c) altezza media massima del cumulo non superiore a m 2;
   d) distanza dell'accumulo non inferiore a 50 m dalle abitazioni sparse, a 100 m dal limite dei centri abitati, a 25 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
   e) distanza non inferiore a 20 m dai corpi idrici;
   f) superficie su cui è effettuato l'accumulo impermeabilizzata con teloni o, in alternativa, su terreni con scheletro inferiore al 20%;
   g) copertura della massa nel caso di accumulo di materiali palabili provenienti da allevamenti avicoli, al fine di impedire l'infiltrazione delle acque meteoriche.

3) Conferimento degli effluenti di allevamento a centri di trattamento, quali:
   a) depuratori;
   b) impianti per la digestione anaerobica e produzione di biogas;
   c) impianti per la combustione o pirolisi dei materiali palabili;
   d) ditte specializzate nella raccolta, trattamento e commercializzazione dei materiali palabili.

4) Trattamento in impianti aziendali con abbattimento – tramite nitro-denitrificazione o strippaggio o altra tecnologia idonea allo scopo – del contenuto di azoto degli effluenti di allevamento, e relativa caratterizzazione chimico-fisica del refluo di trattamento tramite analisi di laboratorio.

Gli ulteriori e più specifici adeguamenti della gestione degli effluenti di allevamento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale (es. divieti territoriali, vincoli stagionali ed agronomici, ecc.) devono essere adottati in relazione alle caratteristiche peculiari delle aziende zootecniche e della realtà operativa e, pertanto, non sono dettagliabili, ma devono essere considerati caso per caso.

Per la valutazione puntuale dei vincoli e dei divieti, si rinvia alla DGR n. 2495/2006, alla DGR n. 2439/2007 ed ai successivi provvedimenti di modifica ed integrazione.

C. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO: GESTIONE DELLA RAZIONE ANIMALE

Il corretto rapporto tra quantità di azoto utilizzato per la fertilizzazione dei terreni e le superfici disponibili allo spandimento può essere stato raggiunto attraverso l'adeguamento della razione alimentare degli animali, cosicché è stato diminuito il contenuto di tale elemento negli effluenti zootecnici già a partire dall'effluente escreto.
L'allegato D alla DGR n. 2439/2007 costituisce il riferimento procedurale ed operativo per l'introduzione nell'azienda zootecnica delle modalità di gestione della razione alimentare animale con adeguato bilanciamento del contenuto di azoto.

Ai fini dell'attivazione degli interventi previsti dalla lettera c) del punto 4.2 – "Livello ed entità dell'aiuto" della presente Azione, il beneficiario – in conformità a quanto stabilito dalla DGR n. 2439/2007, allegato A, capitolo "Precisazioni all'articolo 3" – deve avvalersi in azienda di:

1) razioni alimentari a ridotto apporto di azoto e fosforo, in grado di soddisfare il fabbisogno degli animali e di mantenere un livello congruo di produttività degli animali, di qualità delle produzioni e di redditività dell'allevamento;
2) competenze-tecnico specialistiche a supporto delle specifiche attività aziendali. Il responsabile tecnico, individuato al fine di garantire le competenze tecnico-specialistiche deve assicurare:
   a) la consulenza tecnica necessaria all'applicazione della metodologia definita dal bilancio dell'azoto;
   b) l'esecuzione dei rilievi aziendali periodici finalizzati alla quantificazione dei dati necessari per la definizione dei bilanci dell'azoto e del fosforo secondo il protocollo di rilevazione approvato dalla Regione (consistenze animali, prestazioni produttive e accertamento dei contenuti di azoto e fosforo delle razioni);
   c) la correttezza del prelevamento e della consegna dei campioni di alimenti raccolti ad un laboratorio di analisi accreditato ai sensi della norma UNI EN ISO 17025 per l'acquisizione dei dati analitici necessari per l'effettuazione dei bilanci;
   d) l'archiviazione e l'aggiornamento della documentazione aziendale raccolta (documenti di consegna, acquisto, vendita, certificati analitici) ed utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche aziendali;
   e) la compilazione, l'assunzione di responsabilità e firma delle relazioni tecniche previste dall'allegato D;
   f) l'effettuazione di controlli periodici in azienda per verificare la coerenza tra i dati indicati nella relazione tecnica e quelli riscontrati nell'azienda esaminata;
   g) la conservazione di tutta documentazione aziendale utilizzata per la compilazione delle relazioni tecniche di accompagnamento alla comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, rendendola disponibile all'ente competente per il controllo, su specifica richiesta;
3) un sistema di autocontrollo, verificabile tramite il "Manuale di autocontrollo" di cui al punto 1.2 del sopra citato capitolo "Precisazioni all'articolo 3" o adottare la documentazione concernente la rintracciabilità degli alimenti animali, in applicazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 183/2005, qualora detta documentazione consenta:
   a) di garantire la tracciabilità e la rintracciabilità delle materie prime alimentari e degli alimenti da queste ottenute per la formulazione delle razioni per gli animali;
   b) l'identificazione delle parcelle aziendali utilizzate per la produzione di alimenti per animali;
   c) di disporre delle registrazioni necessarie a garantire la tracciabilità sui mangimi e sulle sostanze per mangimi utilizzati, sui prodotti fitoiatrici, sui medicinali veterinari e sull'utilizzo di sementi OGM;

d) la verifica del piano di campionamento e delle registrazione dei risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevate su prodotti primari e non;
e) la verifica della procedure di approvvigionamento delle materie prime e dei mangimi in commercio;
f) il controllo delle modalità di stoccaggio in azienda delle materie prime sfuse e delle materie prime in sacco;
g) il controllo delle modalità di formulazione e di miscelazione dei mangimi;
h) la verifica della dotazione di macchine e attrezzature e della loro funzionalità;
i) la verifica dell'utilizzo delle materie prime secondarie per l'alimentazione degli animali;

Ai fini dello svolgimento dei controlli, deve essere resa disponibile la seguente documentazione:

4) protocolli aziendali, di cui all'allegato D, utilizzati nella gestione della razione alimentare e delle relative attività tecniche, debitamente compilati;
5) la documentazione di cui al punto 1.2) "Manuale di autocontrollo aziendale" dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007;
6) documentazione fiscale relativa agli acquisti aziendali, con riferimento particolare agli acquisti di materie prime alimentari impiegate nella formulazione delle razioni;
7) certificati di analisi effettuate dai laboratori accreditati sulle razioni alimentari somministrate agli animali allevati in azienda;
8) Comunicazioni di spandimento ed eventuali PUA – in forma semplificata o completa, in ragione della quantità di azoto totale prodotta in allevamento – presentati alla Provincia competente;
9) ogni altro documento citato dall'allegato D alla DGR n. 2439/2007.

ALLEGATI TECNICI: d)

ELENCO DEI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa comunitaria

1. Direttiva 91/676/CEE del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUCE n. L 375 del 31 dicembre 1991).

Normativa nazionale

1. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 88 del 14 aprile 2006 – Serie generale);
2. Decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 – "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 24 del 9 gennaio 2008 – Serie generale)
3. Decreto ministeriale 7 aprile 2006 - "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152" (Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 109 del 12 maggio 2006 – Serie generale).

Normativa regionale

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 e, in ambito regionale, con DGR n. 1659 del 24/6/2008.

1. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2006, n. 2495 – "Recepimento regionale del DM 7 aprile 2006. Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrarti di origine agricola del Veneto" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 78 del 5 settembre 2006);
2. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 7 agosto 2007, n. 2439 – "DGR 7 agosto 2006, n. 2495. Approvazione dei criteri tecnici applicativi e della modulistica per la presentazione delle comunicazioni di spandimento e dei piani di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 80 dell'11 settembre 2007);
3. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 20 novembre 2007, n. 3659 – "Applicazione della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. Termine ultimo per la presentazione delle comunicazioni e dei PUA alle Amministrazioni provinciali nonché per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio esistenti" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 108 del 18 dicembre 2007);
4. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 12 del 17 gennaio 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, Titolo III. Utilizzazione agronomica delle acque reflue. DGR 7 agosto 2007, n. 2439, allegato A. Capitolo "Precisazioni all'articolo 14 'Stoccaggio delle acque reflue' dell'allegato A alla DGR n. 2439/2007." Modifica Tabella 4" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 9 del 29 gennaio 2008);
5. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 33 del 13 febbraio 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, articolo 20 – "Trasporto". Approvazione modello di "Documento di trasporto" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 34 del 22 aprile 2008);
6. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 4 marzo 2008, n. 430 – "Applicazione regionale del decreto interministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 28 del 1° aprile 2008);
7. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 104 del 31 marzo 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabella 3. Recepimento regionale con DGR

7 agosto 2006, n. 2495, e successiva DGR 7 agosto 2007, n. 2439: chiarimenti sull'efficienza dei processi di trattamento degli effluenti" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 32 del 15 aprile 2008);.

8. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 134 del 21 aprile 2008 – "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 38 del 6 maggio 2008);
9. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 6 maggio 2008, n. 893 – "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Cessione a titolo oneroso degli effluenti di allevamento non palabili: procedure specifiche" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 3 giugno 2008);
10. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 6 maggio 2008, n. 894 – "Applicazione regionale del decreto ministeriale 7 aprile 2006. Utilizzazione agronomica degli effluenti non palabili sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola dei territori delle Comunità Montane del Veneto" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 46 del 3 giugno 2008);
11. Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 14 maggio 2008, n. 114 – "Recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Modifiche ed integrazioni a provvedimenti regionali di applicazione del decreto ministeriale 7 aprile 2006" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 54 del 1° luglio 2008);
12. Deliberazione della Giunta regionale 24 giugno 2008, n. 1659 – "Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013. DM 20 marzo 2008, n. 1205. Disposizioni in materia di violazioni… Disposizioni regionali di attuazione" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 64 del 5 agosto 2008).
13. Decreto del dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura n. 262 dell'8 luglio 2008 – "Decreto ministeriale 7 aprile 2006, allegato I tabelle 1 e 2 relativamente a polli da carne e tacchini. Recepimento regionale con DGR 7 agosto 2006, n. 2495, e successiva DGR 7 agosto 2007, n. 2439: indicazioni operative per la presentazione della comunicazione/PUA da parte degli imprenditori avicoli";
14. Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 8 agosto 2008, n. 2217 – "Deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2439; allegato F – "Linee guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA". Aggiornamento delle istruzioni per gli operatori" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 79 del 23 settembre 2008);
15. Decreto del Presidente della Giunta regionale del Veneto 10 novembre 2008, n. 308 – "Recepimento della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. Proroga al 14 febbraio 2009 del termine per la presentazione alle Province della documentazione integrativa alle Comunicazioni, di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006" (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 308 del 25 novembre 2008) – ratificato con Deliberazione della Giunta regionale del Veneto 25 novembre 2008, n. 3556;
16. eventuali successive modifiche ed integrazioni.

MISURA: 131 – CONFORMITÀ A NORME COMUNITARIE RIGOROSE

AZIONE 2: Norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

1. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

1.1 - Descrizione generale

L'adesione all'Azione 2 favorisce l'introduzione nell'impresa agricola degli adeguamenti dei sistemi produttivi ai livelli di *performance* ambientale associati alle Migliori Tecnologie Disponibili – MTD.

Possono essere parzialmente indennizzati i maggiori costi organizzativi e gestionali connessi all'applicazione della direttiva 96/61/CE, relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.

1.2 - Obiettivi

L'obiettivo della Azione è individuato nel sostegno all'adeguamento dei processi produttivi delle aziende agricole alle recenti norme sull'introduzione delle Migliori Tecnologie Disponibili – MTD.

1.3 - Ambito territoriale di applicazione

L'intero territorio regionale.

2. SOGGETTI RICHIEDENTI

2.1 - Soggetti richiedenti

- Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, che esercitino un'attività agricola, come definita alla lettera c) dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 73/2009.

2.2 - Criteri di ammissibilità

Possono accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione i richiedenti in possesso di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) conducono imprese agricole con allevamento zootecnico di pollame o di suini che detengono oltre:
   - ⇨ 40.000 posti pollame;
   - ⇨ 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg);
   - ⇨ 750 posti scrofe;

   così come previsti dal punto 6.6, allegato I al D. Lgs. n. 59/2005;

b) conducono imprese agricole con allevamento zootecnico, di cui almeno una Unità Operativa con le caratteristiche di cui al precedente punto a) ricade nel territorio della Regione del Veneto; la definizione di "Unità Operativa" è fornita nell'allegato F alla DGR n. 2439/2007, punto 1.2.4 – "Quadro D – Unità e consistenza zootecnica" (come modificato dall'allegato A alla DGR n. 2217/2009): l'Unità Operativa è intesa come uno o più fabbricati adibiti a ricovero animali [stabulazione] ricadenti nello stesso Comune;

c) essere soggetti all'obbligo – sulla base della normativa vigente, nonché delle norme regionali DGR 20 marzo 2007, n. 668, DGR 22 maggio 2007, n. 1450, DGR 7 agosto 2007, n. 2493, della legge regionale 16 agosto 2007, n. 26, e dei successivi provvedimenti nazionali e regionali di modifica ed integrazione alle suddette norme – di presentazione della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Provincia;

d) essere divenuti soggetti all'obbligo di presentazione della domanda di AIA successivamente alla data del 31 marzo 2008. Tale obbligo può essere stato determinato da:
   - ⇨ ampliamento della capacità produttiva per l'Unità Operativa che ricade in territorio regionale;
   - ⇨ costituzione di una nuova ditta o di una nuova Unità Operativa in territorio regionale;

   oppure, in alternativa alla lettera d):

e) aver presentato la domanda di AIA alla Provincia competente entro il termine del 31 marzo 2008.

3. INTERVENTI PREVISTI

3.1 - Interventi previsti

3.1.1. Interventi

Nelle aziende zootecniche tenute a conformarsi alle norme comunitarie rigorose devono aver già effettuato i seguenti interventi:

a) predisposizione e presentazione alle Province della documentazione amministrativa per la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA;
b) adeguamento alle norme rigorose ai criteri previsti dalle norme sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, tenuto conto delle prescrizioni, specifiche per ogni azienda, eventualmente fissate dall'Autorità competente nell'ambito del rilascio dell'Autorizzazione.
   Sono di norma riconducibili alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera b), fra gli altri:
   1. i monitoraggi autogestiti necessari alla verifica del livello delle emissioni aziendali;
   2. i trattamenti destinati alla riduzione del livello di azoto contenuto negli effluenti zootecnici;
   3. l'impiego di personale per l'assistenza extra-aziendale agli impianti di trattamento;
   4. i controlli analitici e le analisi chimiche con mini-laboratori aziendali e relativi costi del materiale impiegato.

3.1.2. Costi organizzativi e gestionali

È previsto il riconoscimento parziale dei maggiori costi organizzativi e gestionali, derivanti dall'applicazione dei criteri posti dalle normative comunitarie rigorose concernenti le prestazioni per servizi tecnici, quali i costi per la presentazione della Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D. Lgs. n. 59/2005 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
I costi per la consulenza prevista dalla presente Azione sono compatibili con interventi previsti dalla Misura 111 – "Formazione professionale e informazione rivolta agli addetti dei settori agricolo, alimentare e forestale" e dalla Misura 114 – "Utilizzo dei servizi di consulenza". Su quest'ultima Misura non possono essere rendicontate, tuttavia, le spese sostenute per la consulenza relativa agli interventi di cui alle lettere a) e b) del precedente punto 3.1.1.

Gli interventi riconosciuti nell'ambito dell'aiuto forfetario al beneficiario sono:

a) predisposizione delle relazioni tecnico-agronomiche e specialistiche connesse alla presentazione della domanda AIA;
b) predisposizione di procedure aziendali per la riduzione delle emissioni in acqua, aria e suolo, per la riduzione dei rifiuti e la razionalizzazione dell'uso delle fonti energetiche;
c) realizzazione di monitoraggi aziendali autogestiti, in particolare per la verifica dell'entità e qualità delle emissioni prodotte.

3.2 - Limiti e condizioni

- Per accedere all'aiuto previsto dalla presente Azione i richiedenti devono aver rispettato le scadenze previste per la presentazione della domanda come indicate dalle DGR n. 668/2007, DGR n. 1450/2007, DGR n. 2493/2007 e DGR 16 agosto 2007, n. 26, e, in ogni caso, devono aver presentato la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale entro il termine ultimo del 30 giugno 2009.
- Almeno una Unità Operativa, così come definita al precedente punto 2.2, deve ricadere all'interno del territorio della Regione Veneto.
- Possono concorrere all'aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1 – "Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento". Pertanto possono percepire il massimale di euro 10.000 – qualora ne ricorrano le condizioni – solo i richiedenti per i quali almeno una Unità Operativa ricada all'interno delle Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto, secondo quanto indicato al punto 5.1 dell'Azione 1 medesima.

3.3 - Durata dei vincoli

Il beneficiario, per tutto il quinquennio successivo alla presentazione della domanda di adesione alla Misura 131 – Azione 2, è tenuto al rispetto della seguente normativa comunitaria, nazionale e regionale:

- direttiva 96/61/CEE del 24 settembre 1996 (GUCE n. L 257 del 10 ottobre 1996);

- decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 ("Gazzetta Ufficiale" n. 93 del 22 aprile 2005 – Supplemento Ordinario n. 72 – Serie generale);
- deliberazione della Giunta regionale 20 marzo 2007 n. 668;
- deliberazione della Giunta regionale 22 maggio 2007, n. 1450 (Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 55 del 19 giugno 2007);
- deliberazione della Giunta regionale 7 agosto 2007, n. 2493;
- legge regionale 16 agosto 2007, n. 26;
- legge 19 dicembre 2007, n. 243;
- eventuali modifiche ed integrazioni alle norme sopra elencate.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo messo a bando per l'Azione 2 della Misura 131 – è pari a euro 1.000.000,00.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Gli aiuti per la realizzazione degli interventi, indicati al precedente punto 3.1.1, necessari a conformarsi alle norme comunitarie rigorose sono determinati in misura forfetaria, con la degressione annua degli importi indicata nella tabella seguente, per un massimale non superiore a euro 5.500 nel quinquennio.

Anno	euro
Primo anno	1.700
Secondo anno	1.400
Terzo anno	1.100
Quarto anno	800
Quinto anno	500
Totale	**5.500**

Tabella 1

4.3 - Limiti di intervento e di spesa

- Non sono ammesse a contributo le spese per investimenti aziendali e/o l'acquisto di attrezzature.
- Il richiedente che presenti contestualmente – o che abbia già presentato ai sensi della DGR 12 febbraio 2008, n. 199 – una domanda ammissibile all'aiuto per l'Azione 1: "Norme sull'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento", non può in ogni caso percepire complessivamente nel quinquennio un aiuto superiore a euro 10.000 sull'intera Misura 131.
- Gli interventi che possono essere realizzati in attuazione dell'Azione 1 sono indicati nella corrispondente scheda-Azione.

4.4 - Termini e scadenze

Il beneficiario deve acquisire l'Autorizzazione Integrata Ambientale in forma completa ed esaustiva degli impegni previsti entro il termine ultimo indicato dalla specifica normativa nazionale, regionale o dalle Province.

Qualora la Provincia non abbia rilasciato l'AIA come sopra qualificata, potrà essere considerata valida l'autorizzazione provvisoria rilasciata dalla Provincia per le medesime finalità.

5. PRIORITÀ, PRECEDENZE E PREFERENZE

5.1 - Priorità e punteggi

- Ai fini dell'accesso al finanziamento dell'Azione 2 viene predisposto l'elenco delle domande presentate per l'attivazione degli interventi previsti.
- Le domande ammesse concorrono al finanziamento, nei limiti dell'importo di euro 5.500 previsto dall'Azione, fino all'esaurimento della disponibilità finanziaria indicata al precedente punto 4.1 – Importo messo a bando.

  Nel caso in cui l'ammontare finanziario delle domande ammesse sia superiore alla disponibilità sopra indicata, è applicato l'elemento di preferenza indicato al successivo punto 5.2.

- Nel caso in cui il medesimo soggetto richieda l'aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, le domande sono ammesse per quota parte dell'importo massimo di 4.500 euro previsto dell'Azione 1 e nei limiti del massimale complessivo di 10.000 euro, sulla base degli elementi di priorità e preferenza indicati per la medesima Azione 1.
- Qualora l'importo messo a bando sulla presente Azione non venga esaurito dalle richieste delle domande pervenute riconosciute ammissibili e finanziate, l'importo residuo verrà reso disponile per la graduatoria per il finanziamento delle domande presentate sull'Azione 1, valutate ammissibili ed in posizione utile allo scopo.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

È stabilita le seguente condizione di preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	Indicatore	PARAMETRO
IAP o iscrizione ai ruoli agricoli INPS		1°

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE

6.1) Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Ai fini di accedere agli aiuti previsti dalla presente Azione il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto entro i termini stabiliti dal presente bando e secondo le modalità previste dalle Linee procedurali generali approvate dalla Giunta regionale, con allegata la seguente documentazione:

a) copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
b) scheda richiesta punteggio, contenuta nel modello di domanda;
c) attestazione del requisito di Imprenditore Agricolo Professionale – IAP, oppure, in alternativa, attestazione dell'iscrizione ai ruoli agricoli presso l'INPS;
d) dimostrazione dell'avvenuta presentazione alla Provincia della domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, nei termini stabiliti dalla DGR 20 marzo 2007, n. 668 e dalla DGR 7 agosto 2007, n. 2493, nonché dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243. La documentazione di conferma di quanto appena indicato deve obbligatoriamente far rilevare la data di presentazione ed il numero di protocollo della Provincia o dell'Ente competente al momento della presentazione della domanda di AIA. Qualora la Provincia non abbia rilasciato la ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda di AIA, in forma individuale o cumulativa, il richiedente può presentare, in alternativa, la ricevuta dell'invio tramite servizio postale dalla quale è identificabile la data di ricezione. Nel caso di consegna a mano della domanda, in forma individuale o cumulativa, può altresì essere presentato il documento da cui si evince la data di avvenuto ricevimento da parte della Provincia. In ogni caso, AVEPA può chiedere direttamente alla Provincia l'elenco delle domande di AIA presentate, da cui è possibile rilevare la data di presentazione delle domande, in forma individuale o cumulativa, ed il numero di protocollo assegnato.

I documenti indicati alle precedenti lettere a) e b) sono considerati documenti essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Relativamente alla documentazione indicata alla lettera c), il richiedente provvederà ad allegare la certificazione IAP in corso di validità e, nel caso l'interessato non ne fosse in possesso, dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, indicando il relativo numero di iscrizione.

La mancata presentazione della documentazione di cui alla precedente lettera c), ovvero dell'apposita dichiarazione di iscrizione ai ruoli agricoli dell'INPS, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 28.12.2000, comporta la non attribuzione della condizione di preferenza prevista al precedente punto 5.1 – Condizioni ed elementi di preferenza.

6.2) Documentazione da presentare in corso di istruttoria:

a) copia integrale della Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata dalla Provincia, eventualmente in forma provvisoria.

6.3) Verifica dell'attivazione degli interventi:
a) In caso di mancata attivazione degli interventi previsti dalla presente Azione non saranno riconosciuti gli aiuti previsti.
b) Nel caso di presentazione contestuale della domanda di aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, le modalità di verifica sono indicate al punto 6.3 della scheda Misura Azione 1.
c) Qualora la Provincia, a seguito della presentazione di apposita domanda di AIA da parte del richiedente, non abbia rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale, almeno nella forma provvisoria, l'aiuto previsto dalla presente Misura non viene riconosciuto.

7. INDICATORI

Output:
- Numero di beneficiari

Risultato:
- Aumento del valore aggiunto nelle aziende beneficiarie
- Valore della produzione agricola soggetta a marchi/norme di qualità riconosciuti

Sono definiti, inoltre, i seguenti indicatori:
- Ammontare della spesa pubblica realizzata

8. ALLEGATI TECNICI

OBBLIGHI COGENTI

I beneficiari che hanno presentato domanda di aiuto per l'Azione 2 sono obbligatoriamente tenuti a:
a) presentare la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale alla Provincia;
b) mettere in atto gli adeguamenti e le prescrizioni indicate nell'autorizzazione rilasciata dalla Provincia, nei termini e con le scadenze indicata dallo stesso Ente.
Nel dispositivo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale si possono identificare alcuni tipi di prescrizioni: le prime riguardano la gestione dell'allevamento, le seconde sono relative ai limiti per gli inquinanti e le terze sono relative ai controlli ed ai monitoraggi o ai "Piani di monitoraggio".
Per quanto riguarda le prescrizioni, occorre evidenziare che ogni allevamento deve essere valutato, da parte della Provincia, per le specifiche caratteristiche e non è possibile adottare delle soluzioni comuni neanche all'interno della stessa tipologia di attività. Di conseguenza le prescrizioni imposte ad un allevamento non sono mutuabili su un altro allevamento anche se simile come produzione e come struttura.
Alcune prescrizioni possono essere comuni a tutti gli allevamenti.

Nei casi in cui l'impresa agricola presenti contestualmente la domanda di aiuto anche per l'attivazione degli interventi previsti dall'Azione 1, gli impegni al cui rispetto il beneficiario è tenuto sono riportati nell'allegato c) alla relativa Scheda per l'Azione 1.

La mancata attuazione degli impegni di cui al punto 3.1.1 nei termini e nei modi previsti ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui ai punti 3.2 e 3.3 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 e, in ambito regionale, con DGR n. 1659 del 24/6/2008.